SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministro della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel quarto trimestre 1995, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Elenco generale dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nell'anno 1995 ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

96A1152-96A1153

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1996, n. **91.**

Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche ed occupazionali nelle aree depresse del territorio nazionale e accelerare l'utilizzazione delle risorse già stanziate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. A fronte di progetti o programmi di investimento, nonché per l'attuazione di patti territoriali, le somme derivanti dai mutui possono essere erogate dagli istituti finanziatori direttamente in favore dei soggetti titolari degli interventi, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al completo ammortamento dei mutui di cui al comma 1. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Società gestione impianti idrici S.p.a.

1. A valere sulle somme assegnate per gli anni 1994 e 1995 dal CIPE, in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi attribuiti alla competenza della Società gestione impianti idrici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, il complessivo importo di lire 100 miliardi, di cui lire 15 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1994 e lire 85 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1995, è destinato a consentire il corrispondente aumento, da parte del Ministero del tesoro, del capitale sociale della Società stessa. A tal fine le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, nel limite del citato importo di lire 100 miliardi, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione.

Art. 3.

Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni.

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a

quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Fino all'adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici, a tutte le opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia nella regione siciliana.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0102

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1996, n. **92.**

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonché di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficoltà applicative della stessa disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

Art. 4.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti L. 80.000, ai commissari ed ai capitani L. 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori L. 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti L. 90.000, ai commissari ed ai capitani L. 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori L. 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

generale di c.a. e di div.	L. 190.000
generale di brigata	» 170.000
colonnello con 25 o più anni di servizio	» 150.000
colonnello	» 130.000

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 30 giugno 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 5.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

Art. 6.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello . . .	L. 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2)	» 256.000
Dirigente superiore e generale di brigata.	» 314.000
Dirigente generale e generale di Divisione	» 356.000
Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata.	» 419.000

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera *b)*. Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

Art. 7.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare,

della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza 1° settembre 1995.

Art. 8.

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 33.480,1 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.712,7 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 678,7 milioni, a carico dei capitoli 1375, 1376, 1377 e 1386 dello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 327,563 milioni, lire 166,591 milioni, lire 174,111 milioni e lire 10,435 milioni; quanto a lire 9.866,3 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4610 e 4611 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, per lire 6.909,1 milioni, 220 milioni e 299,7 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1.469 milioni; al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 781,9 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 92,6 milioni; al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 94 milioni. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 8.131,6 milioni per il 1996 e lire 14.816 milioni per il 1997 e 1998 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per il 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

Tabella 1
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICO DEL GRADO	NUMERO MASSIMO DELLA CONSISTENZA NEL GRADO	FORMA DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE	ANNI DI ANZIANITA' MINIMA DI GRADO RICHIESTI PER LA:		PERIODI MINIMI DI COMANDO RICHIESTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE	PROMOZIONE A SCELTA AL GRADO SUPERIORE
				VALUTAZIONE A SCELTA	PROMOZIONE AD ANZIANITA'		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	10	11	===	===	===	===	===
Generale di Brigata	27	31	scelta	3	===	1 anno di comando di Brigata, Regione Carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 [b]
Colonnello	120	148	scelta	4	===	===	7
Tenente Colonnello	436	===	scelta	8	===	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 [c]
Maggiore	245	===	anzianità	===	5 [d]	===	
Capitano	491	===	scelta anzianità	8 ===	=== ===	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente	38 [f]
Tenente	302	===	anzianità	===	4 [g]	===	
Sottotenente		===	anzianità	===	===	Superare il corso di applicazione [h]	

[a] A decorrere dal 1993;
[b] n. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni;
[c] per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284;
[d] a decorrere dal 1998;
[e] a decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999);
[f] a decorrere dal 2006;
[g] a decorrere dal 1996;
[h] salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Tabella 3
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICO DEL GRADO	NUMERO MASSIMO DELLA CONSISTENZA NEL GRADO	FORMA DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE	ANNI DI ANZIANITA' MINIMA DI GRADO RICHIESTI PER LA:		PERIODI MINIMI DI COMANDO RICHIESTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE	PROMOZIONE A SCELTA AL GRADO SUPERIORE
				VALUTAZIONE A SCELTA	PROMOZIONE AD ANZIANITA'		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 [a]	=	=	=	=	=
Tenente Colonnello	313	=	scelta	8	=	=	5 o 6 [b]
Maggiore	235	=	anzianità	=	6	=	=
Capitano	432	=	scelta	10	=	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente	29
			anzianità	=	=		
Tenente	320	=	anzianità	=	6	=	=
Sottotenente		=	anzianità	=	2		=

[a] Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di Colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

[b] Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari.

96G0104

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1996, n. 93.

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa; quota parte della manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il 1997 e 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, è realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996). Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a 1.600 miliardi per il 1998.

2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella *A* allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si intendono realizzati per 3.809 miliardi per il 1996, per 2.341 miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2.

Riduzione stanziamenti

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5%.

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1%.

Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2%.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.

5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994

1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del 1995.

2. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 31 ottobre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 30 giugno 1996, apposita istanza irretrattabile, redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.

5. Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 1° dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.

Art. 4.

Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri

1. Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per

la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Nei decreti di cui all'articolo 3, comma 186, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 5.

Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento

1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

Art. 6.

Aumento dell'imposta di bollo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-*bis*, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

Art. 7.

Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante

1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 87.000 a L. 96.000 per ettolitro.

2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 8.

Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale

1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 1996, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Art. 9.

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Variazione di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Registro delle imprese

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con la applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obblighi al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0105

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1996, n. **94**.

Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare anche nel 1996 somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi di carattere socio-economico, le cui complesse procedure non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rinnovi contrattuali

1. Le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alle competenze accessorie in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni..

Art. 2.

Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art. 3.

Sviluppo di Reggio Calabria

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7652 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Le disponibilità giacenti sui capitoli 2839 e 2840 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994, non impegnate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.

Art. 4.

Elicotteri per i vigili del fuoco

1. Le disponibilità del capitolo 3148 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non impegnate entro l'anno 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.

Aree protette

1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 30 giugno 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro tale data all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Art. 6.

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

Art. 7.

Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, e in conto residui del capitolo 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze nonché in conto competenza dei capitoli 1331 e 1334 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 8.

Contributo straordinario per il Museo regionale della ceramica di Deruta

1. È assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il 1996, da destinare al Museo regionale della ceramica di Deruta.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

Riassegnazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Gi importi derivanti dalle revoche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili FIO 1986 e 1989, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per le quali siano già stati effettuati, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1, i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1995.

Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, lettera *ii)*;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5;

Visti i pareri espressi dai comitati . regionali di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in merito ai programmi di sviluppo proposti dalle singole istituzioni universitarie ai fini della predisposizione del piano triennale di sviluppo delle università 1994-1996;

Vista la relazione generale della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane «sull'intero sistema universitario», elaborata ai fini del predetto Piano;

Visto il programma operativo 1994-99 «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1, a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, approvato con decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995;

Considerato il programma operativo 1994-99 «interventi per la formazione e l'occupazione» per le regioni dell'obiettivo 3, a valere sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 1417 del 5 agosto 1994;

Considerati i programmi di alta formazione oggetto di cofinanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea in favore delle università italiane;

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 7 settembre 1995 e del 6 ottobre 1995;

Considerate le disponibilità finanziarie esistenti;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, formulati rispettivamente nelle sedute del 5 dicembre 1995 e del 6 dicembre 1995;

Visti, in particolare, i pareri conformi delle due commissioni parlamentari in merito alle proposte di autorizzazione ad istituzioni non statali a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale;

Ritenuto di dover recepire i pareri succitati, con esclusione dei casi in cui le indicazioni delle due commissioni sono state difformi tra loro, nei quali casi

si è dovuto optare per la soluzione più coerente con le previsioni di piano globale e con esclusione, altresì, dei casi nei quali le indicazioni parlamentari non sono compatibili con le previsioni dei programmi operativi 1994-99 già approvati dall'Unione europea, o con l'attuale assetto normativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decréta:

Art. 1.

Obiettivi del piano di sviluppo

1. È approvato il seguente piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96. Tale piano si qualifica quale strumento preordinato al consolidamento e al riequilibrio del sistema universitario e propedeutico alla definizione del prossimo piano di sviluppo universitario per il periodo 1997-1999.

2. Sono pertanto obiettivi prioritari del presente piano:

a) procedere al consolidamento delle iniziative dei precedenti piani 1986-90 e 1991-93 in termini di valorizzazione e potenziamento di quelle rispondenti ad obiettivi di efficacia e di efficienza dei servizi resi;

b) promuovere e sostenere, anche finanziariamente, interventi per qualificare la presenza dell'università in ambito comunitario e internazionale e favorire le iniziative previste in programmi operativi dell'Unione europea;

c) potenziare e sostenere l'offerta formativa universitaria di primo livello (diplomi universitari) al fine di corrispondere più incisivamente alla dinamica del mercato del lavoro ed alle professionalità emergenti;

d) favorire con l'utilizzo di strumenti programmatici e codecisori, il processo di decongestionamento dei megatenei, assicurando l'elevata qualità dell'offerta formativa nei rispettivi bacini d'utenza;

e) sostenere e potenziare le iniziative volte all'orientamento e all'assistenza degli studenti, anche al fine di promuovere un processo diffuso di autovalutazione;

f) assicurare incentivi alla ricerca di base volti al miglioramento della qualità degli studi e della competitività scientifica, anche attraverso la promozione di iniziative interuniversitarienazionali, comunitarie e internazionali;

g) assicurare un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni universitarie non statali in modo da salvaguardare la pluralità dell'offerta formativa stessa e la qualità dell'istruzione universitaria;

h) garantire l'avvio dei processi di valutazione del sistema universitario ai fini della definizione di oggettivi parametri di sviluppo e riequilibrio del sistema stesso, sia quantitativi che qualitativi, e delle relative metodologie.

3. Ai fini indicati si provvederà anche attraverso l'attuazione degli accordi di programma tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le università ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Le risorse finanziarie destinate al conseguimento dei predetti obiettivi sono ripartite secondo quanto previsto nella seguente tabella e specificato negli articoli successivi.

Piano sviluppo delle Università 1994-'96 - Ripartizione delle risorse finanziarie

(milioni di lire)

Anni	Disponibilità totali complessive (a)	Accantonamenti per legge (b, c, d, e)					Piano 1994-'96 — Spese previste dagli articoli									
		Fondo incent. Ministero (b)	Oneri assunti nei precedenti piani (c)	Disponibilità effettiva per il piano (a - b - c)	Spese elaborazione piano (d)	Spese personale art 2 (e) comma 1	Spese di personale art. 2 (f) comma 2	Consolidam sistema universitario art. 3 (g)	Diplomi universitari art 5 (h)	Innovazioni tecnologiche art. 6 (i)	Megatenei art 7 (l)	Formazione insegnanti art. 8 (m)	Adeguam. CEE medic. veter art. 10 (n)	Attiv orient., cult., didat art 11 (o)	(f + g + h + i + l + m + n + o)
1994	191 844	3 630	119 600	68.614	1.081,7	–	–	67 532,3	–	–	–	–	–	–	67.532,3
1995	270 440	3 630	152 900	113 910	935	30 155 1 000 p t.a.	–	34 820	–	28 000	–	–	20 000	–	82 820
1996	346 782	–	152 900	193 882	1 428,37	30 155 1 000 p t a	11 400 120 p I f 9.490 130 p II f	1 908,63	50 000	22 500	54 000	10.000	–	3 000	162 298,63
Totale	809 066	7 260	425 400	376.406	3 445,07	60 310	20 890	104 260,93	50 000	50 500	54 000	10 000	20 000	3 000	212 650,93

Art. 2.

Copertura finanziaria di posti di personale tecnico-amministrativo e istituzione di posti di personale docente

1. Gli oneri concernenti i 1.000 posti di personale tecnico-amministrativo previsti nel piano triennale di sviluppo dell'università 1991-93 e dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono compresi negli accantonamenti per legge per gli anni 1995-96 a valere sulla disponibilità finanziaria totale del piano di sviluppo.

2. Per le esigenze connesse alle iniziative attivate nell'ambito delle previsioni dei piani di sviluppo dell'università, per il riequilibrio territoriale e per le iniziative relative alla formazione degli insegnanti di cui all'art. 8 del presente decreto, nonché per quelle connesse all'attuazione dell'art. 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, saranno istituiti, con la procedura prevista dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 245, i seguenti nuovi posti di personale docente, a decorrere dall'anno 1996:

docenti di prima fascia	docenti di seconda fascia
120 posti	130 posti

Art. 3.

Consolidamento del sistema universitario

1. Al fine di porre in grado le istituzioni universitarie di consolidare e migliorare qualitativamente le proprie strutture, con particolare riguardo a quelle relative alle iniziative previste nei piani di sviluppo 1986-90 e 1991-1993, sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96:

1994.	67.532,3
1995.	34.820
1996.	1.908,63

2. Gli interventi di consolidamento e di miglioramento dell'offerta formativa di cui al comma precedente saranno improntati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) ottimizzazione dei risultati ottenuti in termini di aumento della frequenza, contrazione del tasso di abbandono degli studi, razionalizzazione dei tempi medi di conseguimento del titolo da parte degli studenti iscritti;

b) promozione di attività di orientamento pubbliche quali incontri con gli studenti, attività di tutorato e autovalutazione, attivazione di appositi sportelli informativi anche con tecnologie informatiche;

c) promozione di iniziative di raccordo sul territorio quali convenzioni con enti pubblici e privati e realizzazione di «uffici di collegamento»;

d) acquisizione di finanziamenti e cofinanziamenti con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

e) iniziative di ristrutturazione e razionalizzazione dell'offerta formativa in funzione di obiettivi d'ateneo;

f) promozione dell'utilizzo diffuso di sistemi tecnologici e informatici avanzati per il supporto alle attività didattiche e gestionali.

3. Per gli interventi di cui al precedente comma saranno tenute in particolare considerazione le iniziative relative a:

potenziamento e consolidamento dei corsi di diploma universitari, con riguardo alla specificità dei corsi di diploma che prevedano attività di stages e tirocinio esterno, già istituiti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

decongestionamento dei megatenei previste dai precedenti piani 1986-90 e 1991-93 tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e dell'impatto ambientale delle iniziative stesse;

progetti di ricerca atti a favorire iniziative di collaborazione interuniversitaria, anche per programmi congiunti di formazione, nonché a promuovere la partecipazione a programmi e progetti cofinanziati a livello comunitario e internazionale.

4. I contributi saranno ripartiti con le modalità indicate nell'art. 17 del presente decreto.

Art. 4.

Adeguamento dell'offerta formativa

1. Al fine di adeguare l'offerta formativa del sistema alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, le università sono autorizzate ad attivare, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, le procedure di istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma universitario, tenuto conto delle proposte già formulate dai comitati regionali di coordinamento ai fini della predisposizione del presente piano.

2. L'istituzione delle facoltà e dei corsi di studio di cui al precedente comma è condizionata, previa verifica del Consiglio universitario nazionale, alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, di personale, di strutture e attrezzature, anche acquisite in convenzione con enti pubblici e privati e correlate all'intera durata legale del corso di studio, nonché alle esigenze formative generali del sistema universitario.

3. Sono valutate prioritariamente quelle iniziative promosse per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere *c), d), e)* ed *f)*, nonché quelle preordinate al completamento dell'offerta formativa dei diplomi universitari in relazione alle esigenze del tessuto economico produttivo, agli sbocchi occupazionali ed alle documentate offerte di tirocini formativi per gli studenti presso enti pubblici e privati.

Art. 5.

Diplomi universitari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea

1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari di cui alle premesse, ed alle richieste delle università, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota

nazionale, per corsi di diploma universitario ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea in quanto aventi le caratteristiche previste in tali programmi, ed in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale.

2. Per le finalità previste dal precedente comma sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96:

1994 . . . . —
1995 . . . . —
1996 . . . . 50.000

3. I contributi saranno ripartiti con le modalità indicate nell'art. 17 del presente decreto. Ove tali fondi non dovessero essere interamente utilizzati entro il 31 ottobre 1996, potranno essere destinati, per la parte residua, ad aumentare le disponibilità indicate nell'art. 3.

Art. 6.

Innovazioni tecnologiche

1. Allo scopo di favorire iniziative per lo sviluppo dei consorzi per l'insegnamento universitario a distanza, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prioritariamente per i corsi di diploma universitario e per le attività integrative e complementari della didattica, sono destinati, anche in relazione alle previsioni dei programmi comunitari di cui alle premesse, i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-'96:

1994 . . . . —
1995 . . . . 20.000
1996 . . . . —

2. Per l'apprendimento delle lingue straniere e per il supporto della connessa attività didattica sono destinati, prioritariamente per l'istituzione o il potenziamento di apposite strutture a livello di ateneo, ed anche in relazione alle previsioni dei programmi comunitari di cui alle premesse ed alle iniziative di cui al comma precedente, i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96:

1994 . . . . —
1995 . . . . —
1996 . . . . 20.000

Del complessivo importo di 20.000 milioni, 8.000 milioni sono destinati alle istituzioni universitarie ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1.

3. Il Ministero valuterà le motivate richieste, relative a quanto previsto dai precedenti comma 1 e 2, che perverranno entro sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I contributi saranno ripartiti con le modalità indicate nell'art. 17 del presente decreto. Ove tali fondi non dovessero essere interamente utilizzati entro il 31 ottobre 1996, potranno essere destinati, per la parte residua, ad aumentare le disponibilità indicate nell'art. 3.

5. Ai fini della promozione dell'utilizzo da parte delle università della rete telematica della ricerca (GARR) sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96:

1994 . . . . —
1995 . . . . 8.000
1996 . . . . 2.500

Tale importo sarà ripartito tra le sedi universitarie collegate alla rete stessa sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

Megatenei

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle iniziative di decongestionamento dei megatenei avviate con i precedenti piani di sviluppo universitari per i periodi 1986-90 e 1991-93, anche per il perseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede alla stipula, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accordi di programma con le istituzioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 ubicate nelle sedi di Roma, Napoli, Milano e Bologna. Accordi di programma potranno essere stipulati anche nell'ambito delle iniziative di cui ai precedenti articoli 3 e 4 con le istituzioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.

2. Gli accordi di programma specificano i relativi obiettivi da perseguire, i criteri e i termini temporali per la loro realizzazione, la verifica dei risultati anche in corso d'opera, nonché la congruità delle risorse a disposizione acquisite dagli atenei anche in convenzione con enti pubblici e privati. Gli accordi prevederanno progetti di separazione organica per moduli delle strutture didattiche del megateneo, ovvero iniziative di decentramento territoriale di facoltà e corsi di studio.

3. L'accordo di programma, stipulato su proposta dei competenti organi accademici delle università, è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Qualora l'accordo preveda l'istituzione di nuove università lo stesso è stipulato previo parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, sentiti il Consiglio universitario nazionale, la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane e le competenti commissioni parlamentari.

4. Per la stipula degli accordi di cui al presente articolo da realizzare nel corso del 1996, considerando prioritariamente quelli già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96:

1994 . . . . —
1995 . . . . —
1996 . . . . 54.000

Ove tali fondi non dovessero essere interamente utilizzati entro il 31 ottobre 1996, potranno essere destinati, per la parte residua, ad aumentare le disponibilità indicate nell'art. 3.

Art. 8.

Formazione degli insegnanti

1. Su proposta dei comitati regionali di coordinamento saranno istituiti in via sperimentale:

corsi di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari (art. 3 legge 19 novembre 1990, n. 341);

scuole di specializzazione per la formazione di insegnanti delle scuole secondarie (art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341).

2. I corsi di laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e le scuole di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie saranno istituiti, previa costituzione della facoltà di scienze della formazione, ove possibile uno per regione, con le procedure di cui all'art. 11 della legge n. 341 del 1990. Per quanto riguarda le scuole di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 del presente decreto. Il numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie è definito, in relazione a ciascun bacino di utenza regionale o interregionale, dai comitati regionali di coordinamento, sentite le competenti autorità scolastiche.

3. All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma si provvede con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle risorse, anche di personale docente, a disposizione dei singoli Atenei. Per le iniziative relative all'istituzione dei corsi di laurea predetti potrà essere disposta l'assegnazione di parte dei posti previsti all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, apposite convenzioni saranno stipulate dalle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane operanti nel territorio e quelle straniere dell'area linguistica pertinente, fatta salva l'autonomia delle università esistenti nelle citate regioni e province autonome in materia di istituzione della facoltà di scienze della formazione o dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Per le esigenze connesse all'istituzione dei corsi di laurea predetti sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di Piano 1994-'96:

1994	—
1995	—
1996	10.000

6. I contributi saranno ripartiti con le modalità indicate nell'art. 17 del presente decreto. Ove tali fondi non dovessero essere interamente utilizzati entro il 31 dicembre 1996, potranno essere destinati, per la parte residua, ad aumentare le disponibilità indicate nell'art. 3.

Art. 9.

Interventi per l'istituzione di nuove università

1. Per i fini di cui all'art. 2, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'osservatorio permanente di cui al successivo art. 19, commi 1 e 2, presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un rapporto sulle iniziative di istituzione dell'Università del Piemonte orientale (Alessandria, Novara, Vercelli), Università di Varese, Università di Benevento, Università di Catanzaro, per le quali i comitati regionali di coordinamento competenti per territorio hanno già espresso parere favorevole. Tale rapporto è elaborato in relazione al piano operativo di attuazione delle iniziative che dovrà essere predisposto ed inoltrato al Ministero dalle università di origine.

2. Il rapporto di cui al precedente comma individua, in particolare, le dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente in servizio presso le stesse sedi, nonché le risorse necessarie e quelle acquisite o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati.

3. Sulla base delle risultanze del rapporto di cui sopra, e tenuto conto delle disponibilità finanziarie attribuibili sui fondi di cui all'art. 3, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto ministeriale, sentito il comitato universitario regionale di coordinamento competente per territorio, sarà disposta l'istituzione delle università di cui al comma 1 del presente articolo. A decorrere dalla data di istituzione i docenti di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio per l'anno accademico 1995-96 presso le sopraindicate sedi passano nelle dotazioni organiche delle nuove università. I nuovi atenei subentrano in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle istituzioni d'origine relativamente alle facoltà, ai corsi di laurea e di diploma universitario colà attivati e alle relative dotazioni di cui al precedente comma 2.

4. Con le procedure previste dal presente articolo, nell'ambito delle proposte già formulate dai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio, potranno essere disposte integrazioni di sedi relativamente alle predette istituzioni.

Art. 10.

Adeguamento direttiva CEE
Facoltà di medicina veterinaria

1. Per la realizzazione degli interventi necessari ai fini dell'adeguamentodelle strutture didattiche, in particolare per la realizzazione dell'ospedale veterinario e dell'azienda zootecnica sperimentale delle facoltà di medicina veterinaria delle università, alla direttiva CEE n. 78/1027 del 18 dicembre 1978, sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96:

1994	—
1995	20.000
1996	—

2. I contributi saranno ripartiti con le modalità indicate nell'art. 17 del presente decreto.

Art. 11.

Attività di orientamento, culturali e didattiche integrative

1. Per specifiche iniziative e progetti relativi ad attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, nonché per l'attuazione delle altre norme previste in materia di «diritto allo studio», da realizzare anche tramite collegi universitari legalmente riconosciuti, potranno essere concessi contributi alle università; per dette iniziative e progetti sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96:

1994	—
1995	—
1996	3.000

2. Le richieste relative dovranno pervenire al Ministero entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I contributi saranno ripartiti con le modalità indicate nell'art. 17 del presente decreto.

Art. 12.

Nuovi ordinamenti didattici

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, nell'ambito delle proposte già formulate al riguardo dai comitati regionali di coordinamento ai fini della predisposizione del presente piano, promuove la definizione di ordinamenti didattici concernenti nuovi corsi di diploma universitario, di laurea e relativi indirizzi e di scuole di specializzazione, in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro, alle esigenze dello sviluppo territoriale ed agli indirizzi della Unione europea di cui ai programmi citati nelle premesse.

2. L'istituzione effettiva di tali corsi potrà essere oggetto di previsione nei futuri piani di sviluppo delle università.

Art. 13.

Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca

1. Negli anni di piano si procederà, per quanto non ancora stabilito, al riordinamento delle scuole di specializzazione ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, per quanto concerne quelle dell'area medica, ai sensi delle particolari disposizioni vigenti in materia.

2. Al fine di potenziare e razionalizzare l'offerta formativa post-lauream nel settore delle scuole di specializzazione l'istituzione di nuove scuole è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, tenuto conto dell'esigenza:

a) di assicurare un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa;

b) di seguire la dinamica del mercato del lavoro sia nel settore pubblico che privato;

c) di corrispondere alle necessità delle strutture sanitarie nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La necessaria copertura sarà a carico dei bilanci delle università sia in termini di risorse finanziarie che di strutture, attrezzature e personale docente, tecnico e amministrativo, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati.

3. All'istituzione delle predette strutture didattiche si provvede con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio universitario nazionale ed i comitati regionali di coordinamento.

4. In attesa del riordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di cui agli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, è autorizzata, per gli anni del presente piano, l'attivazione di nuovi cicli formativi, tenuto conto in particolare dello sviluppo della ricerca scientifica sia nel settore pubblico che nel settore privato.

5. I percorsi formativi relativi alle iniziative per le quali sono previste borse di studio nell'ambito delle previsioni dei programmi comunitari di cui alle premesse saranno orientati verso una migliore rispondenza degli stessi alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale.

6. La copertura della quota nazionale, per le borse di dottorato, post-lauream e post-dottorato, relativa alle previsioni dei programmi comunitari di cui alle premesse è assicurata con i fondi dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1994 e 1995 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Art. 14.

Università non statali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, tenuto conto di quanto previsto dai vigenti ordinamenti didattici universitari, saranno avviate le

procedure per la istituzione di facoltà, corsi di laurea e corsi di diploma universitario richiesti, nell'ambito dei programmi di sviluppo predisposti ai fini del presente Piano, da: Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano, Istituto universitario di lingue moderne di Milano, Libero Istituto «Carlo Cattaneo» di Castellanza (Varese), Università di Urbino, Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma, Libero Istituto universitario «Campus Bio-medico» di Roma, Libera Università internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma, Istituto Universitario di Magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli.

2. Ai conseguenti adempimenti si provvede, previa modifica degli statuti delle suddette istituzioni universitarie, sentito il Consiglio universitario nazionale e tenuto conto della documentata disponibilità da parte delle istituzioni stesse di adeguate risorse finanziarie, di strutture e attrezzature didattico-scientifiche e di personale docente, tecnico e amministrativo. Sulle proposte di cui al precedente comma 1 i comitati regionali di coordinamento esprimono motivato parere in relazione alla coerenza delle iniziative proposte con le esigenze del mercato del lavoro, anche al fine di assicurare un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa.

3. Il Ministro riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione del presente articolo e sul funzionamento delle università non statali legalmente riconosciute.

Art. 15.

Autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale

1. Sulla base della documentazione esibita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, considerato che finalità del presente piano è quella di operare scelte relativamente alle istituzioni i cui promotori già operano nel settore dell'istruzione universitaria italiana, sia mediante l'interazione con università statali, che mediante lo svolgimento di attività di alta formazione — dottorati di ricerca — già autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, potranno essere autorizzate a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, le seguenti istituzioni:

Libera Università «Ateneo Vita e Salute S. Raffaele» - Milano, promotore comitato per l'istituzione della Libera Università «Ateneo Vita e Salute S. Raffaele» limitatamente a:

facoltà di psicologia, con il corso di laurea in psicologia (Milano);

Libero Istituto universitario «S. Pio V» - Roma, promotore Istituto di studi politici «S. Pio V», limitatamente a:

facoltà di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche (Roma).

2. Previa oggettiva verifica da parte dell'osservatorio permanente di cui al successivo art. 19, commi 1 e 2, della disponibilità delle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di organico del personale docente, ricercatore e non docente, l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 sarà conferita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contestualmente all'approvazione dello statuto e degli ordinamenti didattici relativi a tali istituzioni.

3. Le predette autorizzazioni non comportano alcun onere per lo Stato.

4. Il Ministro riferisce alle competenti commissioni parlamentari sulla attuazione del presente articolo.

Art. 16.

Scuole superiori per interpreti e traduttori

1. Negli anni di piano potranno essere abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, anche le scuole superiori per interpreti e traduttori che abbiano fatto pervenire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relative istanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'abilitazione è subordinata all'accertamento da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della sopra indicata legge n. 697/1986, nonché alla definizione, sulla base delle istanze presentate, di un piano di programmazione delle medesime istituzioni sul territorio ed è concessa, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche in relazione alla sede di funzionamento delle stesse, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 17.

Modalità di ripartizione dei finanziamenti e ambito di utilizzazione

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 del presente decreto sono ripartiti tra le istituzioni interessate, tenuto conto del disposto di cui al successivo art. 19, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenuto conto delle esigenze formative nel sud.

Art. 18.

Attuazione art. 20, comma 2 della legge 9 dicembre 1985, n. 705

1. I posti di ricercatore universitario già assegnati alle università per le finalità previste dall'art. 20, comma 1, della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per i quali si è verificata la condizione contenuta nel comma 2 del

medesimo articolo, in numero di quattro, sono recuperati per essere destinati, per le stesse finalità e con le modalità di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994, alle Università di Ancona (facoltà di agraria), Salerno (facoltà di magistero), Napoli «Federico II» (facoltà di giurisprudenza) e Catania (facoltà di economia).

Art. 19.

Verifica dei piani di sviluppo 1986-90 e 1991-93

1. Ai fini della valutazione delle iniziative attivate dalle università ai sensi dei piani di sviluppo per i periodi 1986-90 e 1991-93 l'osservatorio permanente di cui all'art. 5, comma 23, della legge n. 537/1993 presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un rapporto preliminare sulla verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario contemplati negli anzidetti piani. Tale rapporto sarà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

2. Nell'ipotesi in cui alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'osservatorio permanente non risultasse ancora attivato, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede una specifica commissione di esperti dotati di comprovata qualificazione professionale, nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con oneri a carico degli stanziamenti previsti nello stato di previsione del proprio Ministero, composta da:

un rappresentante della conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

un rappresentante del Consiglio universitario nazionale;

tre esperti scelti dal Ministro stesso.

Art. 20.

Potenziamento degli istituti universitari ad ordinamento speciale

1. In sede di ripartizione delle risorse alle istituzioni universitarie, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, individua, sulla base di oggettivi standards qualitativi, la quota da destinare alle esigenze della Scuola normale superiore di Pisa, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, tenuto conto delle relative peculiari caratteristiche organizzative e funzionali.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2 (comma 2), 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente decreto pari a 67.532,3 milioni per l'anno 1994, 82.820 milioni per l'anno 1995 e 162.298,63 milioni per l'anno 1996, si provvede per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo delle somme iscritte nel 1995 sul cap. 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per l'anno 1996 mediante utilizzo delle proiezioni iscritte sul medesimo capitolo 1256 per lo stesso anno.

2. Eventuali variazioni nelle disponibilità finanziarie che dovessero verificarsi negli anni del Piano andranno riferite ai finanziamenti previsti dall'art. 7 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 9

96A1289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Carrù.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carrù (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove membri del corpo consiliare compreso il sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carrù (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lorella Masoero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carrù (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 gennaio 1996, da nove membri del corpo consiliare compreso il sindaco.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/13.4-Gab. del 2 gennaio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carrù (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lorella Masoero.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Volla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Volla (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volla (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Armogida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Volla (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 dicembre 1995, da undici membri del córpo consiliare.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 010789/Gab./EE.LL. del 21 dicembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volla (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Armogida.

Roma, 5 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1352

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 gennaio 1996.

Scioglimento del Consorzio del bacino di utenza ferrovie Nord di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto interministeriale n. 1344.15850.291 del 9 gennaio 1981 con il quale è stato costituito l'ente interregionale Consorzio del bacino di utenza delle Ferrovie Nord di Milano, con sede in Saronno, fra le province di Milano, Como, Varese e Novara e settanta comuni indicati nel provvedimento medesimo e con il quale è stato contestualmente approvato lo statuto consorziale;

Considerato che con decreto del prefetto di Varese in data 31 dicembre 1994 è stata sospesa l'assemblea del consorzio in questione;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1995 con il quale la predetta assemblea è stata sciolta ed è stato nominato il commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'ente e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente;

Vista la deliberazione consorziale n. 27 del 15 settembre 1995, il cui testo è allegato al presente decreto e dalla quale si evince l'impossibilità per alcuni comuni ad aderire, a causa della scarsità di mezzi finanziari, alle finalità contenute nel nuovo schema di convenzione;

Considerato pertanto che non è stato possibile realizzare una trasformazione dell'ente medesimo in una delle forme previste dagli articoli 24 e seguenti della legge n. 142/1990;

Decreta:

Il Consorzio del bacino di utenza delle Ferrovie Nord di Milano è sciolto ed il commissario straordinario è incaricato di eseguire le necessarie operazioni per la suddivisione del patrimonio.

Roma, 13 gennaio 1996

p. *Il Ministro dell'interno*
SCIVOLETTO

Il Ministro dei trasporti
CARAVALE

96A1354

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 31 gennaio 1996.

Riconoscimento della società PMM - Costruzioni elettroniche centro misure radioelettriche S.r.l., in Campochiesa di Albenga, quale organismo competente nel settore della compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Visti l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 476/92 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che devono essere soddisfatte dall'organismo stesso;

Visto l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo che designa quali autorità competenti, per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 476/92 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'ordinanza dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni 30 agosto 1993, pubblicata nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, n. 20/1993, parte seconda, concernente la procedura per il rilascio del riconoscimento degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica;

Vista la domanda presentata, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, in data 14 settembre 1994 dalla società PMM - Costruzioni elettroniche centro misure radioelettriche S.r.l.

Vista la relazione presentata alla Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi (ex Ispettorato generale delle telecomunicazioni) in data 18 dicembre 1995 dai componenti del gruppo di valutazione, designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della valutazione dell'organismo candidato al riconoscimento;

Visto il parere formulato dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 20 dicembre 1995, favorevole al rilascio del riconoscimento;

Considerato che, a seguito dell'approvazione della legge comunitaria 1994, dovrà essere emanato apposito decreto legislativo per rivedere la disciplina della compatibilità elettromagnetica, ivi compresa la procedura per il riconoscimento degli organismi competenti in materia;

Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo predetto, si può provvedere ad un riconoscimento provvisorio degli organismi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo PMM - Costruzioni elettroniche centro misure radioelettriche S.r.l. - Regione Carenda di Rapalline, 24 - 17030 Campochiesa di Albenga (Savona) - sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, è riconosciuto competente, in via provvisoria, in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori:

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchiature industriali;

apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali (sono esclusi gli apparecchi radiotrasmittenti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476);

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;

apparecchi didattici elettronici;

reti ed apparecchiature di telecomunicazione;

illuminazione e lampade fluorescenti.

2. Il riconoscimento provvisorio è tramutato in definitivo qualora, in una successiva procedura di riconoscimento, i requisiti richiesti rimangano inalterati.

Roma, 31 gennaio 1996

Il direttore generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
RIGHETTI

Il direttore generale per la produzione industriale
AMMASSARI

96A1254

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1996.

Proroga del termine di cui all'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente il rilascio delle licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale è stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;

Considerata l'opportunità di prorogare per il corrente anno il termine del 31 gennaio per il pagamento dell'onere per le pesche speciali di cui all'art. 30 del decreto suindicato, al fine di consentire alle imprese di pesca la valutazione dei tipi di pesca che intendono effettivamente esercitare;

Tenuto conto altresì che esistono navi non operanti e attualmente in disarmo in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative per il ritiro definitivo dall'attività di pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, è prorogato per il corrente anno al 30 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 53

96A1291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alleanza Cavese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cava dei Tirreni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 30 dicembre 1994 nei confronti della società cooperativa «Alleanza Cavese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in frazione Passiano, loc. S. Giuseppe al Pozzo, Cava dei Tirreni (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Alleanza Cavese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in frazione Passiano, loc. S. Giuseppe al Pozzo, Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Guglielmo Barela in data 15 marzo 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Iuorio Romeo Mario, nato a Buccino (Salerno), il 10 giugno 1950, residente in corso Garibaldi, 16, Salerno, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1327

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 febbraio 1996.

Ulteriori disposizioni concernenti la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazione, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione, nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visti, in particolare, gli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della predetta legge n. 35 del 1995, che prevedono l'assegnazione alle imprese industriali, commerciali, di servizi — comprese quelle turistico-alberghiere — nonché alle imprese artigiane, un contributo pari al 20 per cento dei danni subiti da beni mobili e immobili, per un massimo di 200 milioni di lire per ciascuna impresa;

Visto il proprio decreto del 24 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate dall'alluvione;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 e in particolare, l'art. 1-*ter*, lettera *d)*, il quale a modifica dell'art. 3-*bis* della predetta legge n. 35 del 1995, prevede che il contributo in conto capitale viene concesso in misura pari al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni;

Attesa la necessità di stabilire le condizioni e le modalità per adeguare alla nuova misura il contributo già concesso alle imprese in base alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 364 del 1995;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di ammissione al beneficio

1. Le imprese interessate a beneficiare dell'aumento del contributo nella misura prevista dall'art. 3-*bis* della legge n. 35 del 1995, così come modificato dall'art. 1-*ter* della legge n. 438 del 1995 presentano apposita domanda alle banche.

2. Alla domanda è allegata copia della perizia giurata per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale, se non ancora trasmessa alla banca.

Art. 2.

Aumento del contributo in conto capitale e riduzione del contributo in conto interessi

1. Il Mediocredito centrale S.p.a e l'Artigiancassa S.p.a., verificata la completezza della domanda e della perizia giurata trasmessa dalla banca, provvedono:

a) a deliberare il contributo in conto capitale aggiuntivo;

b) a ridurre l'ammontare complessivo del finanziamento ammesso all'intervento del Fondo di garanzia e del contributo in conto interessi, dandone comunicazione alla banca.

Art. 3.

Stipula degli atti aggiuntivi ed erogazione dei contributi in conto capitale

1. Le banche e le imprese beneficiarie sottoscrivono gli atti aggiuntivi di riduzione del finanziamento con il nuovo piano di ammortamento e inviano gli atti aggiuntivi medesimi ovvero comunicano i relativi dati finanziari al Mediocredito centrale e all'Artigiancassa. L'efficacia degli atti aggiuntivi è fissata alla data di erogazione del contributo in conto capitale da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa.

2. Il contributo aggiuntivo e il saldo del contributo sono erogati in unica soluzione dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa.

Art. 4.

Riduzione del finanziamento agevolato e rideterminazione dei contributi in conto interessi

1. Alla data di erogazione del contributo in conto capitale, aggiuntivo e a saldo, la banca, previa autorizzazione dell'impresa da rilasciarsi contestualmente alla domanda di cui all'art. 1, provvede a trattenere per la parte eccedente il valore dei danni subiti, il contributo aggiuntivo, a decurtazione della somma dovuta dall'impresa a titolo di parziale estinzione anticipata del finanziamento.

2. In occasione della scadenza della prima rata del finanziamento successiva alla data di erogazione del contributo in conto capitale, la banca trasmette al Mediocredito centrale e all'Artigiancassa il conteggio del contributo in conto interessi riguardante sia il periodo precedente la riduzione del finanziamento, sia quello successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1290

DECRETO 21 febbraio 1996.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 29 febbraio 1996 e scadenza 27 febbraio 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) biennali, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

Il prestito ha inizio il 29 febbraio 1996 e scadenza il 27 febbraio 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

I certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 27 febbraio 1998, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 556 del 1986; detta ritenuta verrà applicata allo scarto di emissione, pari alla differenza fra il valore nominale del titolo da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al primo comma del presente articolo, il prezzo di riferimento rimarrà quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del

menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 febbraio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 febbraio 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 29 febbraio 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1329

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1996.

Metodo per la determinazione del contenuto di fosforo nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, DELL'AMBIENTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'INTERNO, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 69 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visti gli articoli 2, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 1 e 6, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 1985 n. 667, convertito in legge 24 gennaio 1986, n. 7;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 20 aprile 1988, n. 162, concernente la regolamentazione dei coadiuvanti del lavaggio;

Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, n. 413, concernente la riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 concernente il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Decreta:

Art. 1.

1. La percentuale dei composti di fosforo (espressa come fosforo) ammessa nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio, come tolleranza di produzione, viene determinata con il metodo descritto nell'allegato del presente decreto.

2. Sono altresì consentiti metodi equivalenti con precisione almeno pari a quella del metodo descritto in allegato, approvati dalle competenti autorirà di un altro Stato membro dell'Unione europea, previo espletamento della procedura di informazione prevista dalle direttive comunitarie, od ivi legalmente riconosciuti.

Art. 2.

Il decreto 31 maggio 1989 relativo al metodo per la determinazione del fosforo nei preparati per lavare e nei coadiuvanti di lavaggio, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

ALLEGATO

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI FOSFORO NEI PREPARATI PER LAVARE E NEI COADIUVANTI DEL LAVAGGIO.

1. PRINCIPIO DEL METODO

Il fosforo, come ione ortofosfato, forma con il reattivo chinolin-citro-molibdico un precipitato che viene dosato per via gravimetrica.

2. INTERFERENZE.

I moderni formulati sono costituiti da miscele di tensioattivi, composti inorganici ed organici di varia natura.

Alcune sostanze organiche non tensioattive ed inorganiche (zeoliti, metasilicati, disilicati, sostanze chimicamente inerti) maggiormente presenti nei nuovi formulati, spesso sono causa di errore nell'analisi ponderale.

Tali interferenze possono essere eliminate filtrando la soluzione di partenza, prima di procedere alla determinazione del contenuto di fosforo, su filtro da 0.8 μm.

3. CAMPIONAMENTO.

Da un campione di 1 kg ottenuto secondo le modalità regolamentari, attraverso un procedimento di «quartatura», si ottiene una quota parte di circa 21-26 g, valore rappresentativo per le operazioni analitiche.

La «quartatura» si effettua mediante un dispositivo a croce di Sant'Andrea le cui dimensioni sono quelle riportate in figura 1, disponendo il campione su di una superficie piana, in modo da formare un cono. Sulla superficie viene preventivamente adagiato un foglio di carta (meglio se di tipo Kraft) per agevolare l'operazione di mescolamento del prodotto. Il dispositivo di fig. 1 viene poggiato al vertice del cono ed esercitando una pressione si suddivide il prodotto in quattro parti. Si raccolgono le parti contrapposte e si ripete l'operazione descritta fino ad ottenere 21-26 g di prodotto da analizzare.

Legenda:

h = 15 cm
L = 25 cm

Fig. 1

4. APPARECCHIATURE

4.1. Dispositivo filtrante sotto vuoto.

4.2. Pompa per vuoto a getto d'acqua a bassa pressione.

4.3. Matracci tarati da 100, 200, 1000 e 2000 cm³.

4.4. Serie di bicchieri da 500 e da 1000 cm³.

4.5. Membrane filtranti all'acetato di cellulosa da 0.8 µm, diametro 47 mm.

4.6. Vetrini da orologi diametro 180 e 70 mm.

4.7. Stufa termostatica per temperature 120 °C — 130 °C ± 1 °C.

5. REAGENTI

Tutti i reattivi devono essere della massima purezza.

5.1. *Acetone puro per analisi RPE.*

5.2. *Acido nitrico concentrato* d = 1,40 al 65%.

5.3. *Sodio molibdato biidrato* ($Na_2 Mo O_4$ $2H_2 O$). In un bicchiere di 500 cm³ si disciolgono 70,00 g di molibdato di sodio biidrato in 150 cm³ di acqua bidistillata (soluzione *A*).

5.4. *Acido citrico monoidrato* ($C_6 H_8 O_7 \cdot H_2 O$). In un bicchiere di 500 cm³ si introducono 85 cm³ di acido nitrico (5.2.) e si diluiscono lentamente sotto agitazione, con 150 cm³ di acqua bidistillata. Nella soluzione nitrica si disciolgono 60,00 g di acido citrico monoidrato (soluzione *B*).

5.5. *Soluzione acida di chinolina* ($C_9 H_7 N$). In un bicchiere da 500 cm³ si introducono 35 cm³ di acido nitrico (5.2.) e lentamente, sotto agitazione, 100 cm³ di acqua bidistillata. Successivamente si aggiungono 5 cm³ di chinolina purissima distillata di fresco (soluzione *C*).

5.6. *Reattivo chinolin-citro-molibdico.* Nel bicchiere contenente la soluzione *B* si versano lentamente la soluzione *A* e la soluzione *C*. Si lascia a riposo ed al riparo dalla luce per una notte. La soluzione viene poi filtrata su filtro da 0.8 µm (4.5.). Il filtrato viene trasferito in un matraccio da 1000 cm³, si aggiungono 280 cm³ di acetone (5.1.) e si porta a volume con acqua bidistillata.

6. PROCEDIMENTO.

21-26 g di prodotto, provenienti dalla «quartatura» pesati al centesimo di grammo, vengono portati in soluzione con 200 cm³ di acqua calda distillata, introdotti nel matraccio da 2000 cm³ e portati a volume con acqua bidistillata (soluzione *A*1). 100-150 cm³ della soluzione *A*1, generalmente torbida, vengono filtrati su filtro da 0,8 µm sottovuoto. Si prelevano, con una pipetta tarata 50 cm³ della soluzione *A*1 filtrata e si introducono in un matraccio da 100 cm³ portando a volume (soluzione *A*2).

Un volume noto della soluzione *A*2 che contenga 2,5-2,7 mg di fosforo (in genere 75 cm³), viene introdotto in un bicchiere da 1000 cm³. Si aggiungono poi 15 cm³ di acido nitrico (5.2.) ed acqua bidistillata fino ad un volume totale di 100 cm³. Si copre il bicchiere con un vetro da orologio e si fa bollire, dolcemente, per 30 minuti.

Se dopo ebollizione la soluzione risulta torbida per presenza di zeoliti o silice eventualmente precipitata, si filtra sottovuoto su filtro da 0,8 µm lavando il precipitato con un volume di acqua pari a quella evaporata durante il riscaldamento.

Al filtrato si aggiungono, rapidamente e senza agitare, 50 cm³ di reattivo chinolin-citro-molibdico (5.6.) e si copre con un vetro da orologio.

Si riscalda immediatamente fino a incipiente ebollizione (60-70 °C) mantenendo tale temperatura al massimo per 30 secondi.

Si lascia raffreddare a temperatura ambiente ed il precipitato, filtrato su filtro da 0,8 µm, preventivamente pesato e condizionato, viene lavato 3 4 volte e portato in stufa termostatica ad essiccare per 2-3 ore a 120 °C. Successivamente si pone in essiccatore e si pesa ogni 20 minuti sino a costanza del valore numerico.

Si effettua, nello stesso tempo, una prova in bianco, utilizzando un volume di acqua distillata uguale al volume di soluzione A2 impiegata, con le stesse quantità di tutti i reattivi e seguendo le stesse modalità operative usate per il campione: nel caso in cui il peso del precipitato del bianco dovesse risultare superiore a 0,5 mg, tutti i reattivi dovranno essere rinnovati.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Il risultato viene espresso in percento di fosforo secondo la formula:

$$\text{Fosforo espresso come } P\% = \frac{(A - B)}{P\ V}\ 5599$$

in cui:

A = massa del precipitato ottenuto in g;
B = massa del precipitato della prova in bianco in g;
P = massa di formulato prelevata per l'analisi in g;
V = volume in cm³ della soluzione *A*2 prelevato per l'analisi
5599 = peso molecolare del complesso fosfo-chinolin-molibdico (2212,79)/peso atomico del fosforo × fattore di diluizione.

8. PRECISIONE.

La precisione del metodo è in relazione alla concentrazione del fosforo nelle formulazioni.

I risultati ottenuti per formulazioni con percentuali di fosforo uguali o superiori al 2,5% sono affetti da un errore del 9%; i risultati ottenuti per formulazioni con percentuali di fosforo inferiori al 2,5% sono affetti da un errore del 14%.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Si riportano gli articoli della legge e dei decreti citati:

— D.L. 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge 24 gennaio 1986, n. 7:

«Art. 2 (comma 1). — Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:

4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;

4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità;

6,00 per i preparati da lavastoviglie;

2,00 per i preparati per piatti a mano».

«Art. 3 (comma 5). — A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento».

«Art. 4 (comma 1). — I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136».

«Art. 6 (comma 2). — Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria».

— Decreto del Ministro della sanità 20 aprile 1988, n. 162:

«Art. 4 (comma 1). — I coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo, fatte salve le tolleranze di produzione che non devono superare lo 0,5 per cento in peso espresso come fosforo».

— Decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, n. 413:

«Art. 4 (comma 1). — A decorrere dal 1° gennaio 1989 i preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti con una percentuale massima dei composti di fosforo, espresso come fosforo, non superiore all'1 per cento».

«Art. 4 (comma 3). — Con provvedimenti successivi sono stabiliti il metodo e le tolleranze per il controllo della rispondenza alle prescrizioni di cui sopra».

Il decreto 31 maggio 1989 relativo al metodo per la determinazione del fosforo nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio, abrogato, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1989.

96A1328

DECRETO 23 febbraio 1996.

Requisiti per l'individuazione delle associazioni mediche più rappresentative e autorevoli nel settore della medicina omeopatica e antroposofica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 185;

Visto in particolare l'art. 6 che istituisce la commissione per i medicinali omeopatici e antroposofici;

Visto il primo comma del predetto articolo che, nel disciplinare la composizione della commissione, demanda alle associazioni mediche più rappresentative e autorevoli del settore l'indicazione di quattro medici praticanti la medicina omeopatica o antroposofica;

Considerato che occorre individuare le associazioni mediche, omeopatiche e antroposofiche più rappresentative;

Ritenuto a tal fine di individuare alcuni requisiti utili ad accertare la rispondenza delle predette associazioni a quanto richiesto dall'art. 6 surrichiamato;

Decreta:

Al fine di attuare la scelta dei quattro medici praticanti la medicina omeopatica e antroposofica quali componenti della commissione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, le associazioni mediche omeopatiche o antroposofiche interessate devono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, inviare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione nonché ogni altra documentazione dalla quale possano dedursi i seguenti elementi:

1) numero degli iscritti e qualifica professionale;

2) anzianità di istituzione dell'associazione;

3) diffusione territoriale;

4) pubblicazioni dell'associazione;

5) *curriculum* professionale di un componente indicato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185;

6) dichiarazione dei predetti in merito alla non esistenza di rapporti diretti o indiretti con aziende farmaceutiche del settore che potrebbero configurare situazioni di incompatibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il direttore: SILANO

96A1419

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 gennaio 1996.

Procedure per l'accertamento della regolare realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti il quale prevede la concessione da parte del Ministro dell'ambiente di contributi in conto capitale, nella misura massima del 30% delle spese di investimento, per programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti;

Visto il proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, integrato con il decreto 8 agosto 1990, con il quale sono state definite procedure, tempi e modalità per la richiesta e la relativa valutazione delle istanze di finanziamento ai sensi della citata normativa;

Visti i propri decreti n. 1640 del 15 giugno 1989, integrato con il decreto n. 131 del 31 ottobre 1991; e n. 130 del 31 ottobre 1991, con i quali — nel procedere alla concessione dei contributi onde trattasi alle società ivi indicate e nel fissare le modalità per l'erogazione dei medesimi contributi — è stato demandato (articoli 5 e 6) ad apposite commissioni di collaudo e di vigilanza il controllo del perseguimento delle suindicate finalità poste dal legislatore a fondamento della concessione dei ripetuti contributi;

Visti i decreti con i quali sono state costituite le menzionate commissioni e la relativa segreteria, n. 1642 del 15 giugno 1989, n. 317, n. 327 e n. 328 del 21 maggio 1992;

Considerato che le commissioni hanno incontrato nell'espietamento del loro mandato oggettive difficoltà sia di ordine procedurale (mancanza del *quorum* per il loro regolare funzionamento), sia di ordine sostanziale (soprattutto in relazione all'attività di collaudo);

Considerato che allo stato sono stati completati molti degli interventi come sopra ammessi al contributo e che per gli altri sono in corso le attività di realizzazione, per cui occorre assicurare una procedura di verifica improntata ad una maggiore rapidità ed efficacia;

Considerato che in relazione alla natura ed alle finalità dei contributi statali onde trattasi — i quali non si ricollegano ad un'opera commissionata dall'amministrazione bensì costituiscono un aiuto finanziario ad iniziative legislativamente giudicate di rilevante interesse pubblico — detta verifica consiste nell'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'opera cofinanziata e della sua rispondenza alle finalità specifiche per il cui conseguimento il contributo è stato concesso;

Ritenuto opportuno al riguardo dare preminente rilievo alla autocertificazione da parte del soggetto beneficiario attestante lo stato di avanzamento dell'opera e la sua conformità alle condizioni legislativamente previste in base alle quali è stato concesso il contributo;

Ritenuto altresì che, per l'entità ed il numero degli interventi finanziati, debba operare un'apposita commissione, cui è rimessa la valutazione della corretta realizzazione dell'opera mediante puntuale riscontro dell'autocertificazione rilasciata dal beneficiario;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 1642 del 15 giugno 1989, n. 317, n. 327 e n. 328 del 21 maggio 1992, sono annullati, per cui le relative commissioni e corrispondenti segreterie sono soppresse.

Art. 2.

Gli articoli 5 dei decreti ministeriali n. 1640 del 15 giugno 1989, n. 130 e n. 131 del 31 ottobre 1991, sono abrogati.

Art. 3.

Gli articoli 6 dei decreti ministeriali n. 1640 del 15 giugno 1989, n. 130 e 131 del 31 ottobre 1991 sono così sostituiti.

1. L'accertamento della regolare realizzazione dell'opera per la quale il contributo è stato concesso avviene sulla base di autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario ed è demandato ad un'apposita commissione — composta da cinque componenti e presieduta da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente — che verrà nominata con apposito decreto.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovrà essere costituita, qualora il soggetto titolare dell'intervento sia di natura privata, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovrà attestare:

a) l'avvenuta realizzazione dell'opera ovvero il relativo stato di avanzamento, con specifica indicazione della data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché degli estremi di tutte le autorizzazioni occorrenti per la sua esecuzione;

b) la conformità dell'opera alle previsioni della scheda progettuale presentata al momento della concessione del contributo;

4. La commissione di cui al primo comma:

a) vigila sul rispetto delle modalità tecnico-economiche di realizzazione dell'opera ammessa al contributo, anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

b) fornisce il proprio parere sulle eventuali richieste di varianti e di proroghe nonché ogniqualvolta l'amministrazione ne ravvisi l'opportunità;

c) segnala eventuali interruzioni delle attività ed ogni altro fatto destinato a compromettere la compiuta e regolare realizzazione dell'opera ammessa al contributo;

d) propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile al fine dell'ottimale realizzazione dell'opera ammessa al contributo;

e) procede, qualora ne ravvisi l'opportunità o su richiesta dell'amministrazione, ad ispezioni in loco al fine di validare fatti e dichiarazioni rese nell'autocertificazione di cui ai commi precedenti.

Art. 4.

Il compenso globale per le attività della commissione di cui all'art. 3 (comprensivo delle spese sostenute per eventuali sopralluoghi che si siano resi necessari ai sensi del precedente art. 3, comma 4, lettera *e)*, è fissato nella misura del cinque per mille degli importi previsti nei decreti ministeriali n. 1640 del 15 giugno 1989, n. 130 e n. 131 del 31 ottobre 1991, restando esclusi quelli per i quali alla data del presente decreto si è già provveduto all'erogazione ovvero quelli per i quali sia stata avanzata formale rinuncia o sia intervenuta revoca da parte dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà inviato, per la registrazione, ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il direttore generale: MASCAZZINI

96A1295

DECRETO 10 gennaio 1996.

Procedure per l'accertamento della regolare realizzazione degli interventi ammessi a cofinanziamento ai sensi dell'art. 14, commi 5 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il combinato disposto dei commi 5 e 8 dell'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti il quale prevede che il Ministero dell'ambiente, sulla base di appositi programmi regionali, concorra nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi;

Visto il proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, integrato con il decreto 8 agosto 1990, con il quale sono state definite procedure, tempi e modalità per la richiesta e la relativa valutazione delle istanze di finanziamento ai sensi della citata normativa;

Visti i propri decreti n. 7651 del 30 dicembre 1989, e n. 132 del 31 ottobre 1991, con i quali — nel procedere alla concessione dei cofinanziamenti onde trattasi ai soggetti beneficiari ivi indicati e nel fissare le modalità per l'erogazione dei medesimi cofinanziamenti — è stato demandato (articoli 4 e 5) ad apposite commissioni di vigilanza e di verifica il controllo del perseguimento delle suindicate finalità poste dal legislatore a fondamento della concessione dei ripetuti cofinanziamenti;

Visti i decreti con i quali sono state costituite le menzionate commissioni e la relativa segreteria, n. 684 dell'11 aprile 1991, n. 319, n. 322, n. 325 e n. 326 del 21 maggio 1992;

Considerato che le commissioni hanno incontrato nell'espletamento del loro mandato oggettive difficoltà sia di ordine procedurale (mancanza del *quorum* per il loro regolare funzionamento), sia di ordine sostanziale (soprattutto in relazione all'attività di collaudo);

Considerato che allo stato sono stati completati molti degli interventi come sopra ammessi al cofinanziamento e che per gli altri sono in corso le attività di realizzazione, per cui occorre assicurare una procedura di verifica improntata ad una maggiore rapidità ed efficacia;

Considerato che in relazione alla natura ed alle finalità dei cofinanziamenti statali onde trattasi — i quali non si ricollegano ad un'opera commissionata dall'amministrazione bensì costituiscono un aiuto finanziario ad iniziative legislativamente giudicate di rilevante interesse pubblico — detta verifica consiste nell'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'opera cofinanziata e della sua rispondenza alle finalità specifiche per il cui conseguimento il cofinanziamento è stato concesso;

Ritenuto opportuno al riguardo dare preminente rilievo alla autocertificazione da parte del soggetto beneficiario attestante lo stato di avanzamento dell'opera e la sua conformità alle condizioni legislativamente previste in base alle quali è stato concesso il cofinanziamento;

Ritenuto altresì che la commissione tecnico-scientifica insediata presso questo Ministero ai sensi dell'art. 14, settimo comma, della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, è in possesso delle competenze tecniche necessarie per valutare la corretta realizzazione delle opere mediante puntuale riscontro dell'autocertificazione rilasciata dal beneficiario;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 684 dell'11 aprile 1991, n. 319, n. 322, n. 325 e n. 326 del 21 maggio 1992, sono annullati, per cui le relative commissioni e corrispondenti segreterie sono soppresse.

Art. 2.

Gli articoli 4 dei decreti ministeriali n. 7651 del 30 dicembre 1989 e n. 132 del 31 ottobre 1991, sono abrogati.

Art. 3.

Gli articoli 5 dei decreti ministeriali n. 7651 del 30 dicembre 1989 e n. 132 del 31 ottobre 1991, sono così sostituiti:

1. L'accertamento della regolare realizzazione dell'opera per la quale il cofinanziamento è stato concesso avviene sulla base di autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario ed è demandato al controllo della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovrà essere costituita, qualora il soggetto titolare dell'intervento sia di natura privata, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovrà attestare:

a) l'avvenuta realizzazione dell'opera ovvero il relativo stato di avanzamento, con specifica indicazione della data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché degli estremi di tutte le autorizzazioni occorrenti per la sua esecuzione;

b) la conformità dell'opera alle previsioni della scheda progettuale presentata al momento della concessione del cofinanziamento.

4. La commissione tecnico-scientifica:

a) vigila sul rispetto delle modalità tecnico-economiche di realizzazione dell'opera ammessa al cofinanziamento, anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

b) fornisce il proprio parere sulle eventuali richieste di varianti e di proroghe nonché ogniqualvolta l'amministrazione ne ravvisi l'opportunità;

c) segnala eventuali interruzioni delle attività ed ogni altro fatto destinato a compromettere la compiuta e regolare realizzazione dell'opera ammessa al cofinanziamento;

d) propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile al fine dell'ottimale realizzazione dell'opera ammessa al cofinanziamento;

e) propone all'amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, ispezioni in loco al fine di validare fatti e dichiarazioni rese nell'autocertificazione di cui ai commi precedenti.

Il presente decreto sarà inviato, per la registrazione, ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il direttore generale: MASCAZZINI

96A1296

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 dicembre 1995

Definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti di ricerca per il conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico diffuso, proposti, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da amministrazioni pubbliche, anche regionali, imprese, enti di ricerca ed enti pubblici economici.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, recante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Visto l'art. 10 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, che stabilisce, in particolare, che in relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, con la quale il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ha apportato aggiornamenti, integrazioni e modificazioni a deliberazioni riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha definito le «modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per la ricerca applicata»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerata la necessità di definire specifici criteri e procedure per la selezione dei progetti di ricerca per il conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico diffuso, proposti, ai sensi del art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 da amministrazioni pubbliche, anche regionali, imprese, enti di ricerca, enti pubblici economici;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le proposte per l'esecuzione di progetti di ricerca applicata di cui all'art. 10 della legge n. 46/1982 sono relative ad interventi organici, previsti anche, nell'ambito di intese o accordi di programma, connessi alla realizzazione di interessi pubblici diffusi e in grado di generare, anche attraverso una partecipazione collettiva di soggetti con funzioni e vocazioni differenziate e complementari, condizioni di sviluppo competitivo in contesti economico-sociali e territoriali con particolare riferimento all'incremento occupazionale.

Art. 2.

Criteri e procedure

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti indicati nell'art. 10 della legge n. 46/1982 presentano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica, a mezzo plico raccomandato, le loro proposte, compilate su apposito modulo conforme a quello di cui in allegato al presente decreto. In sede di prima applicazione del presente decreto, il termine di presentazione delle proposte è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Il Dipartimento della ricerca scientifica e tecnologica, previo accertamento della regolarità formale, sottopone all'esame del comitato tecnico scientifico le proposte pervenute; il predetto comitato esprime il proprio parere sull'ammissibilità delle proposte in relazione ai seguenti criteri di valutazione:

a) coerenza delle proposte con gli obiettivi di cui all'art. 1;

b) collegamenti e sinergie del progetto con altre iniziative di ricerca o accordi di programma nazionali, dell'unione o internazionali;

c) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica dei soggetti a cui dovrà essere commessa l'esecuzione del progetto;

d) grado di partecipazione, anche finanziaria, di soggetti con funzioni e vocazioni differenziate e complementari;

e) prospettive di utilizzazione dei risultati del progetto, in termini di ricadute industriali volte a favorire condizioni di sviluppo competitivo in contesti economico-sociali e territoriali;

f) prospettive di incremento occupazionale.

3. Il Dipartimento cura l'istruttoria tecnico-economica dei progetti selezionati avvalendosi di una commissione composta da esperti tecnico-scientifici ed economici designati dal comitato tecnico scientifico e scelti fra quelli dell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, e predispone il contratto di ricerca ed il relativo capitolato tecnico in conformità agli schemi-tipo pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983 e n. 355 del 28 dicembre 1984.

4. Il Dipartimento nel corso dell'attività istruttoria può, di volta in volta, effettuare audizioni dei soggetti proponenti per acquisire utili elementi integrativi di valutazione.

5. Il Dipartimento sottopone gli esiti conclusivi dell'istruttoria al comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'acquisizione del parere in merito alla rispondenza dello schema contrattuale e del relativo capitolato tecnico rispetto agli obiettivi da perseguire alla stregua dei criteri previsti dal precedente comma 2.

6. In caso di valutazione positiva il Ministro delibera l'approvazione del progetto.

7. Il Dipartimento con proprio decreto procede all'affidamento del contratto di ricerca al soggetto esecutore; ove, peraltro, non ricorrano o siano venuti meno i requisiti per l'affidamento del contratto, il Dipartimento adotta un provvedimento motivato di non affidamento. L'istituto gestore del Fondo, previo esperimento degli accertamenti tecnico-giuridici prescritti, provvede alla stipula del relativo contratto entro 60 giorni dalla data del decreto di affidamento dandone comunicazione al MURST. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini prescritti, l'istituto gestore del Fondo ne dà comunicazione motivata al MURST per eventuali, successive determinazioni.

Art. 3.

Verifica e valutazione dei risultati

1. Per la verifica del corretto svolgimento delle attività contrattuali e per quella finale relativa ai risultati conseguiti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46; il predetto comitato svolge i propri accertamenti in ordine allo stato di avanzamento dei progetti con la collaborazione degli esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993 e dell'istituto gestore del Fondo per gli aspetti amministrativo-contabili.

2. Al termine delle attività dei progetti i relativi risultati saranno comunicati al Consiglio nazionale della scienza e della tecnolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 8

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRATTO DI RICERCA
(art 10 della legge n 46/1982)

Spett le Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica - Piazzale J F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA

L' . .. . (impresa ente di ricerca, ente pubblico economico, amministrazione pubblica anche regionale - specificare denominazione, veste giuridica, sede legale ed amministrativa) propone al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un progetto di ricerca applicata della durata prevista di .... (mesi), avente ad oggetto .... (titolo) ed un costo preventivato in ... . (milioni di lire), da commettere con contratto di ricerca ai sensi dell'art. 10 della legge n 46/1982.

Si richiede di affidare l'esecuzione del progetto a ... ... (soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2 della stessa legge - specificare denominazione, veste giuridica, sede legale ed amministrativa).

Si precisa che a fronte del presente progetto sono/non sono stati richiesti/ottenuti altri incentivi da organismi pubblici regionali, nazionali o internazionali (in caso affermativo, elencarli).

Per l'espletamento dell'istruttoria, si allegano 4 copie della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi

scenario di riferimento,
soggetto proponente;
obiettivi,
progetto di ricerca applicata,
soggetto esecutore;
programma di attività,
costi,
risultati benefici attesi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria codesto Ministero potrà prendere contatto con .... (indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni).

Distinti saluti

(Sede, data) . . .. .

Firma ....

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Allegato 1 - *Scenario di riferimento.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare il quadro di riferimento (settoriale e/o territoriale e/o tecnologico e/o aziendale) da cui scaturiscono le motivazioni di fondo dell'iniziativa. Vanno adeguatamente descritti eventuali intese o accordi di programma nel cui ambito si propone l'intervento organico.

Allegato 2 - *Soggetto proponente.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità del soggetto a presentare la proposta da commettere con i contratti di ricerca ed il ruolo dello stesso nello scenario di riferimento. Vanno fornite informazioni anagrafiche, compagine sociale, risorse umane e tecniche, attività e linee programmatiche. In particolare (laddove applicabile) denominazione, forma giuridica, sede legale, sede amministrativa, codice fiscale/partita I V.A., estremi eventuale iscrizione CCIAA e INPS, capitale sociale e sua ripartizione, eventuale appartenenza di gruppo con sintetica descrizione del medesimo, organigramma, organi sociali, personale e sua articolazione per qualifica e funzione, strutture tecniche e di supporto disponibili, sintetica rappresentazione, anche quantitativa, dell'attività svolta, ultimo bilancio approvato ed eventuale bilancio consolidato del gruppo di appartenenza

Allegato 3 - *Obiettivi.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare gli obiettivi di interesse pubblico diffuso, in rapporto allo scenario ed al ruolo del proponente

Allegato 4 - *Progetto di ricerca applicata.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare le linee strategiche fondamentali del progetto, le attività proposte e la verificabilità dei risultati attesi.

Vanno inoltre fornite informazioni in merito agli eventuali collegamenti o sinergie del progetto con altre iniziative di ricerca o accordi di programma nazionali, dell'Unione europea o internazionali

Allegato 5 - *Soggetto esecutore*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità del/i soggetto/i esecutore/i ai benefici del Fondo ricerca applicata, gli eventuali rapporti intercorrenti con il soggetto proponente, l'affidabilità economico-finanziaria e l'adeguatezza delle risorse allo svolgimento del progetto ed alla sua utilizzazione. Vanno fornite informazioni anagrafiche, compagine sociale, risorse umane e tecniche, etc. (come per il soggetto proponente, con aggiunta di informazioni su personale e strutture di ricerca e di formazione, attività di ricerca svolta con riferimento ai principali filoni e spese sostenute nell'ultimo triennio), al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza scientifica, culturale e tecnica del soggetto esecutore

Allegato 6 - *Programma di attività*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità al finanziamento delle attività proposte, la verificabilità del programma e dei risultati, la congruità delle risorse previste per lo svolgimento del progetto Il programma va articolato in sottotemi, con indicazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrazione delle attività da svolgere. Vanno, inoltre, descritte le strutture di ricerca e di formazione da utilizzare e vanno individuati i responsabili del progetto, nonché i termini e le modalità di partecipazione, anche finanziaria, dei soggetti aderenti all'iniziativa

Allegato 7 - *Costi.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità dei costi; l'esposizione va effettuata per ogni sottotema ed articolata per voci di spesa: personale, spese generali, commesse interne, attrezzature e strumentazioni, altri materiali, consulenze, altre prestazioni di terzi.

Allegato 8 - *Risultati o benefici attesi.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare il prevedibile ritorno economico degli obiettivi programmati attraverso un'analisi costi-benefici del progetto, nonché le prospettive di utilizzazione dei predetti risultati in termini di ricadute industriali volte a favorire condizioni di sviluppo competitivo e di incremento occupazionale.

96A1294

DELIBERAZIONE 16 novembre 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 644/1995).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1982) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1944);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (Bilancio dello Stato 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994 n. 726 (Bilancio dello Stato 1995);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 19955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32.

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 105;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano);

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 25 ottobre 1995;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994 n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Del. - relativa al CTS del 25 ottobre 1995

Ditta:

Ansa marmitte S.p.a. - Finale Emilia (Modena) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

Fluidodinamica ed acustica dei sistemi di aspirazione e scarico, loro modellazione matematica e successiva simulazione al calcolatore.

Durata e data di inizio:

4 anni dal 1° novembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 2.293.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 058126/46):

credito agevolato: L. 1.490.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta:

Berco S.p.a. - Copparo (Ferrara) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

applicazioni di visione artificiale e nuovi materiali e trattamenti a incrementata resistenza tribologica.

Durata e data di inizio:

5 anni dal 1° marzo 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 4.361.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 058731/46):

credito agevolato: L. 2.616.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:
il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta:
Byk Gulden Italia S.p.a. - Cormano (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:
Nuove metodologie per l'ottenimento di reattivi strategici utilizzabili in sistemi diagnostici.

Durata e data di inizio:
5 anni e 6 mesi dal 1° luglio 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. 7.200.000.000;
eleg. 105.000.000;
totale 7.305.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 057276/46):
credito agevolato: L. 4.388.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0%, per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:
il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta:
Finmeccanica S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:
sistemi automatici di lettura.

Durata e data di inizio:
3 anni e 10 mesi dal 16 marzo 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
eleg. 8.592.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059796/46):
credito agevolato: L. 2.792.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.792.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della lege 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Garanzie:
come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta:
MVO Group S.p.a. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:
nuovi sistemi di fusione del toner per fotocopiatrici e stampanti di pagina.

Durata e data di inizio:
5 anni dal 6 mesi dal 1° giugno 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
eleg. 9.586.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 060032/46):
credito agevolato: L. 6.230.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:
il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta:
Novurania S.p.a. - Tione di Trento (Trento) (classificata piccola impresa).

Titolo del progetto:
caucciu da stampa comprimibile ad elevata stabilità.

Durata e data di inizio:
5 anni dal 15 novembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. 3.227.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 058068/46):

credito agevolato: L. 2.097.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:
il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta:
Rotomec S.p.a. - Costruzioni meccaniche, elettriche - San Giorgio Monferrato (Alessandria) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:
rotativa di stampa ad elevato secco.

Durata e data di inizio:
4 anni e 3 mesi dal 1° febbraio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. 6.967.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059591/46):
credito agevolato: L. 4.180.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:
come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:
il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Ditta:
Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:
sostanze dotate di attività antimicrobica a largo spettro somministrabili per via topica.

Durata e data di inizio:
6 anni dal 1° luglio 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. 231.000.000;
eleg. 7.249.000.000;
Totale 7.480.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 057897/46):
credito agevolato: L. 4.849.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca

Garanzie:
come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:
il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.

Art. 2.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determianta in lire 31.434.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1995.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrata alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 193

96A1293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 14 febbraio 1996.

Modificazione all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche in ordine al cambio di denominazione del centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, in Bologna, in «Centro di studio per l'informatica e i sistemi di telecomunicazioni».

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13651 in data 29 gennaio 1996;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza in data 26 gennaio 1995;

Considerato che il Consiglio nazionale delle ricerche, con nota prot. n. 148255 in data 15 novembre 1995, ha interessato il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circa la modifica relativa al cambio di denominazione per il controllo di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 gennaio 1996 protocollo n. SVE/12/B/6/1, con la quale il Ministero medesimo si è espresso positivamente circa il predetto cambio di denominazione;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in relazione alla denominazione del centro di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13651 in data 29 gennaio 1996 è modificato nel senso che il centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna, afferente al Comitato nazionale per le scienze di ingegneria e di architettura, assume la denominazione di «Centro di studio per l'informatica e i sistemi di telecomunicazioni».

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche, con l'indicazione dei rispettivi comitati di afferenza, comprensivo della modifica di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 14 febbraio 1996

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

All. 3
- Istituto per la matematica applicata, Genova
- Istituto di analisi numerica, Pavia
- Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», Roma
- Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze
- Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli
- Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino)
- Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari
- Istituto di matematica computazionale, Pisa

All. 4
- Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

02 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

All. 3
- Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna
- Istituto di radioastronomia, Bologna
- Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna
- Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze
- Istituto di elettronica quantistica, Firenze
- Istituto di cibernetica e biofisica, Genova
- Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano
- Istituto di fisica del plasma, Milano
- Istituto di cibernetica, Napoli
- Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma
- Istituto di elaborazione della informazione, Pisa
- Istituto di biofisica, Pisa
- Istituto di acustica «O.M. Corbino», Roma
- Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa
- Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma
- Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma)
- Istituto di elettronica dello stato solido, Roma
- Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma)
- Istituto di cosmo-geofisica, Torino
- Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia
- Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina
- Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo
- Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo
- Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma)
- Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari
- Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena
- Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania
- Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera
- Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce

All. 4 - Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano

Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze

Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento

- Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova

03 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

All. 3 - Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna

- Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna

Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna)

- Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna

- Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze

- Istituto di chimica delle macromolecole, Milano

- Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli

- Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi)

Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli

- Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova

- Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova

Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa

Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti)

- Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti)

Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma (Montelibretti)

- Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti)

- Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti)

- Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari

- Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania

Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania)

- Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina

Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova

Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa

Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo

Istituto per i materiali speciali, Potenza

Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza

Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli

Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova

All. 4 - Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano

- Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano

Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano

Centro di studio sui processi elettrodici, Milano

Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano

Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova

- Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova

- Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova

- Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova

Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova

- Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova

- Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna

Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara

- Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze

- Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa

Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma

- Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma

- Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma

- Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma

Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma

Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma

Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma

Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari

Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa

Centro di studio sui biopolimeri, Padova

Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia

Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia

Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari

Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari

Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

All. 3
- Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano
- Istituto di fisiologia clinica, Pisa
- Istituto di neurofisiologia, Pisa
- Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa
- Istituto di biologia cellulare, Roma
- Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma
- Istituto di psicologia, Roma
- Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari)
- Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo
- Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti
- Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila
- Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie. Cosenza
- Istituto di medicina sperimentale, Roma
- Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo
- Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano
- Istituto di neurobiologia, Roma
- Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo
- Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania
- Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro
- Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo
- Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari

All. 4
- Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale, Torino
- Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano
- Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare, Milano
- Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano
- Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano
- Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano
- Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova
- Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova
- Centro di studio per la fisiologia e biochimica delle metalloproteine, Padova
- Centro di studio delle biomembrane, Padova
- Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze
- Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma
- Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma
- Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma
- Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma
- Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli
- Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani)
- Centro di studio per l'istochimica, Pavia
- Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria
- Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena
- Centro per la neurofarmacologia, Cagliari
- Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli
- Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

All. 3
- Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa
- Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa
- Istituto per il trattamento dei minerali, Roma
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino
- Istituto di geologia marina, Bologna
- Istituto internazionale di vulcanologia, Catania
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza)
- Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia Nord-Orientale, Padova
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia
- Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo
- Istituto di ricerca «Geomare Sud», Napoli
- Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari
- Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo

All. 4
- Centro studi per la fisica delle rocce e le geotecnologie, Torino
- Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino
- Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria, Milano
- Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia
- Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova
- Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze
- Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze
- Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa
- Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma
- Centro di studio per la geologia tecnica, Roma
- Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma
- Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari
- Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari

06 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

All. 3
- Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari
- Istituto del germoplasma, Bari
- Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli)
- Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)
- Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano
- Istituto per la chimica del terreno, Pisa
- Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti)

- Istituto di fitovirologia applicata, Torino
- Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari
- Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura, Firenze
- Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari
- Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza)
- Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze)
- Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze
- Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni)
- Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano
- Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia
- Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia
- Istituto sull'orticoltura industriale, Bari
- Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce
- Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi Sassari
- Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo
- Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna

All. 4 - Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari
- Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino
- Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino
- Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino
- Centro di studio sulla biologia ed il controllo delle piante infestanti, Padova
- Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna
- Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna
- Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna
- Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze
- Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze
- Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze
- Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze
- Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa
- Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci, Perugia
- Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania
- Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo
- Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano
- Centro di studio sui pascoli mediterranei, Sassari
- Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli)
- Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari
- Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie, Milano
- Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli

07 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE D'INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

All. 3 - Istituto per i circuiti elettronici, Genova
- Istituto per l'automazione navale, Genova
- Istituto motori, Napoli
- Istituto per la tecnica del freddo, Padova
- Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova
- Istituto C.N.U.C.E., Pisa
- Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma
- Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli
- Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari
- Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo
- Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, Ferrara
- Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli
- Istituto gas ionizzati, Padova
- Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli
- Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza

All. 4 - Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano
- Centro di studio per l'informatica e i sistemi di telecomunicazioni, Bologna
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze
- Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa
- Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma
- Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino
- Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino
- Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino
- Centro di studio per la televisione, Torino
- Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano
- Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano
- Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo
- Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo

08 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

All. 3 - Istituto di linguistica computazionale, Pisa
- Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma
- Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti)
- Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari
- Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma

All. 4 – Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano
- Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova
- Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova
- Centro di studio per la dialettologia italiana «O. Parlangeli», Padova
- Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova
- Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma
- Centro di studio del pensiero antico, Roma
- Centro di studio sull'archeologia greca, Catania
- Centro di studi vichiani, Napoli
- Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze
- Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano)

09 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

All. 3 – Istituto per la documentazione giuridica, Firenze
- Istituto di studi sulle regioni, Roma
- Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli
- Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna
- Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma

All. 4 – Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

All. 3 – Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino
- Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli
- Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli
- Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma
- Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale, Penta di Fisciano (Salerno)
- Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano
- Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli
- Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli

11 - COMITATO NAZIONALE PER LE RICERCHE TECNOLOGICHE E L'INNOVAZIONE

All 3 – Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano)
- Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma
- Istituto di tecnologie biomediche, Roma
- Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino
- Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino
- Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna)
- Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova
- Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano
- Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano)
- Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino)
- Istituto per le tecnologie didattiche, Genova
- Istituto per la ricerca sul legno, Firenze
- Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento)
- Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano)
- Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli)
- Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo
- Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano

12 - COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

13 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE E LE TECNOLOGIE DELL'AMBIENTE E DELL'HABITAT

All. 3 – Istituto di biologia del mare, Venezia
- Istituto italiano di idrobiologia «Dr. Marco De Marchi», Pallanza
- Istituto sperimentale talassografico, Messina
- Istituto sperimentale talassografico, Taranto
- Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano)
- Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona
- Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia)
- Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani)
- Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza
- Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce
- Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari
- Istituto sperimentale talassografico, Trieste

14 - COMITATO NAZIONALE PER LE BIOTECNOLOGIE E LA BIOLOGIA MOLECOLARE

All. 3 – Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli
- Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli
- Istituto di chimica degli ormoni, Milano
- Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia
- Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari)
- Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino

All. 4 – Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma
- Centro di studio di biocristallografia, Napoli

15 - COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA DEI BENI CULTURALI

All. 3 – Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti)
- Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza
- Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

96A1337

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 15 febbraio 1996.

Integrazione delle circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I, del Ministero dell'ambiente, concernente «Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio sui quotidiani».

La legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede che chiunque abbia interesse può presentare istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale. Tale documentazione deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente tramite i competenti uffici regionali, che sono stati resi noti con le circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13. Poichè molti hanno subito variazioni di indirizzo e/o denominazione, si reputa opportuno rendere noto l'elenco completo degli uffici regionali competenti e dei loro rispettivi indirizzi quali risultano alla data odierna per agevolare il rapporto di comunicazione tra amministrazione e cittadini:

Regione Piemonte: Ufficio regionale di deposito dei progetti sottoposti a procedure di VIA - Settore pianificazione risorse energetiche e tutela risorse ambientali - Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino;

Regione autonoma Valle d'Aosta: Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti - Ufficio V.I.A. via Cerise, 1 - 11100 Aosta;

Regione Lombardia: Unità operativa organica V.I.A., - Settore urbanistica e territorio, servizio programmazione per l'area degli interventi sul territorio - Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano;

Provincia autonoma di Bolzano: Ufficio valutazione impatto ambientale - Via del Ronco, 13/c - 39100 Bolzano;

Provincia autonoma di Trento: Ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale - Via Mantova, 16 - 38100 Trento;

Regione Veneto: dipartimento per l'ecologia e tutela ambientale - Cannaregio n. 99 - Calle Piuli - 30100 Venezia;

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: Ufficio di Piano - Via Udine, 9 - 34132 Trieste;

Regione Liguria: Servizio tutela dell'ambiente - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova;

Regione Emilia-Romagna: Ufficio valutazione di impatto ambientale - Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna;

Regione Toscana: Dipartimento della presidenza della giunta regionale (o ufficio regionale del genio civile competente per territorio) - Via Cavour, 18 - 50129 Firenze;

Regione Umbria: Ufficio del piano urbanistico territoriale - Settore pianificazione e insediamenti - Centro direzionale Fontivegge - Via Mario Angeloni, - 06100 Perugia;

Regione Marche: Servizio urbanistica e cartografia - Ufficio pianificazione e valutazione paesistico ambientale - via Tiziano, 44 - 60100 Ancona;

Regione Lazio: Ufficio valutazione impatto ambientale - Ufficio 5° settore 68 presso assessorato ambiente - Via del Caravaggio, 99 - 00165 Roma;

Regione Abruzzo: Giunta regionale - Settore urbanistica beni ambientali - Contrada S. Antonio via dei Faresi - 67100 L'Aquila;

Regione Molise: Assessorato regionale all'ambiente - Corso Bucci, 54 - 86100 Campobasso;

Regione Campania: Settore tutela ambiente e disinquinamento - Via De Gasperi, 28 - 80100 Napoli;

Regione Puglia: Assessorato ambiente settore ecologia - Piazza Moro, 37 - 70100 Bari;

Regione Basilicata: Dipartimento ambiente - Ufficio compatibilità ambientale - Via Anzio, 75 - 85100 Potenza;

Regione Calabria: Nucleo per la valutazione d'impatto ambientale c/o assessorato all'urbanistica, ambiente e beni ambientali - Via Cosenza - 88063 Catanzaro Lido;

Regione Sicilia: Assessorato regionale territorio ed ambiente - Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 Palermo;

Regione Sardegna: Settore antinquinamento di aria, acqua, suolo dell'assessorato difesa ambiente - Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari.

Si dispone che la presente circolare sia trasmessa per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente
PERA

96A1339

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 9 gennaio 1996, n. 218/24/3.

Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 sono state approvate le «norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

L'applicazione di tali norme ha suscitato frequenti dubbi interpretativi circa le modalità di redazione delle relazioni geologica e geotecnica, anche in riferimento alle competenze professionali fra geologi e ingegneri, per cui vari quesiti sono stati formulati da amministrazioni pubbliche incaricate di approvare progetti, da ordini professionali e da associazioni di categoria.

La rilevanza e la delicatezza delle questioni sopracitate, con particolare riguardo alla sicurezza delle costruzioni ed alla tutela della pubblica incolumità, pongono l'obbligo a questa amministrazione di fornire i seguenti chiarimenti e precisazioni, nel rispetto dei pareri recentemente emessi, sullo specifico argomento, rispettivamente, dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993, e dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 2 giugno 1994.

Anzitutto, si rammenta che sia la relazione geologica, sia la relazione geotecnica, sono prescritte dal decreto in parola, per la realizzazione delle opere ivi indicate alle lettere E (manufatti di materiali sciolti), F (gallerie e manufatti sotterranei), G (stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo), H (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), I (discariche e colmate), L (emungimenti da falde idriche), M (consolidamento di terreni) ed O (ancoraggi).

Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere C (opere di fondazione), D (opere di sostegno) ed N (drenaggi e filtri) è invece richiesta la sola relazione geotecnica, salvo che gli interventi stessi ricadano in zone classificate sismiche o soggette a vincoli particolari; in tal caso sono richieste entrambe le relazioni.

Riguardo alla finalità ed ai contenuti delle relazioni in parola si precisa che la relazione geologica comprende, fondamentalmente, lo studio dell'inquadramento geologico dei luoghi sulla base delle conoscenze della geologia regionale, la identificazione delle formazioni presenti nel sito; lo studio dei tipi litologici e della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo. Per effettuare tale studio e per fornire tali informazioni occorrono specifiche indagini geologiche, sul campo ed in laboratorio.

La relazione geologica, pertanto, prende in esame ed interpreta tutte le operazioni conoscitive riguardanti i caratteri naturali e fisici dei terreni e delle rocce riferite ad una fase che precede la definizione dei parametri tecnici di progetto; definizione, quest'ultima, che compete alla relazione geotecnica.

Ai fini della sottoscrizione dei relativi atti il geologo ha la competenza a redigere la relazione geologica con le relative caratterizzazioni oltre che a programmare ed interpretare le indagini geologiche necessarie.

Riguardo alle finalità ed ai contenuti della relazione geotecnica, questa ha lo scopo di definire il comportamento meccanico del volume di terreno che è influenzato, direttamente od indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che, a sua volta, influenza il comportamento del manufatto stesso (volume significativo).

Anche con riferimento al paragrafo B.5 del decreto ministeriale 11 marzo 1988 il contenuto della relazione geotecnica si riconduce ai seguenti punti essenziali:

relazione sui criteri adottati per l'impostazione delle indagini in sito ed in laboratorio, esposizione dei risultati ed interpretazione critica degli stessi. È bene precisare, in proposito, che le indagini geotecniche si differenziano da quelle geologiche e corredano la relazione geotecnica;

caratterizzazione geotecnica del terreno interessato dall'opera, correlata con la relazione geologica. La caratterizzazione geotecnica consiste nella modellazione del terreno, da parte del progettista, con riguardo sia al tipo di terreno, sia al tipo di problema e alle caratteristiche dell'opera da realizzare; tale fase comporta anche la definizione numerica dei parametri caratteristici del modello adottato;

calcolo degli sforzi e delle deformazioni, verifiche di stabilità del complesso terreno-struttura, studio delle modalità esecutive e relative prescrizioni, piano dei controlli in corso d'opera e in esercizio.

Le suddette tematiche rappresentano aspetti tra loro strettamente connessi ed inscindibili dal contesto progettuale dell'intervento, di cui soltanto il progettista ha piena ed esclusiva responsabilità e pertanto la redazione della relazione geotecnica rientra nell'ambito della esclusiva competenza dello stesso progettista.

Il progettista potrà avvalersi, per lo specifico studio geotecnico, come per altri aspetti, della collaborazione di altri professionisti qualificati negli specifici settori, i quali potranno sottoscrivere la predetta relazione, unitamente al progettista medesimo.

Il Ministro: BARATTA

Registrata alla Corte dei conti il 29 gennaio 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 55

96A1038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Puglia

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 31, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Capriulo dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Puglia, a decorrere dal 6 novembre 1995.

96A1261

Nomina del commissario del Governo nella regione Basilicata

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 27, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Giordano dott Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Basilicata, a decorrere dal 6 novembre 1995.

96A1262

Nomina del commissario del Governo nella regione Liguria

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 32, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Scibilia dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Liguria, a decorrere dal 6 novembre 1995.

96A1263

Nomina del commissario del Governo nella regione Piemonte

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 33, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Di Gioia dott. Domenico è stato nominato commissario del Governo nella regione Piemonte, a decorrere dal 6 novembre 1995

96A1264

Nomina del commissario del Governo nella regione Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 29, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Maggiore dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Veneto, a decorrere dal 6 novembre 1995.

96A1265

Nomina del commissario del Governo nella regione Lombardia

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 21, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Sorge dott. Roberto, destinato quale prefetto a Milano, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Lombardia, a decorrere dal 6 novembre 1995.

96A1266

Nomina del commissario del Governo nella regione Marche

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 30, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Ienzi dott. Berardo è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Marche, a decorrere dal 6 novembre 1995.

96A1267

Nomina del presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 29, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Scialò dott. Luigi è stato nominato anche presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, a decorrere dal 6 novembre 1995.

96A1268

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione nazionale italiana cantanti per aiutare i bambini che soffrono», in Milano.

Con decreto del Sottosegretario di Stato 9 febbraio 1996, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'«Associazione nazionale italiana cantanti per aiutare i bambini che soffrono», con sede in Milano, via Palestrina, 8

96A1269

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993.

Il giorno 18 gennaio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 ottobre 1995, n. 475, pubblicata nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995

In conformità all'articolo IX, l'accordo è entrato in vigore il giorno 18 gennaio 1996

96A1307

Istituzione di un vice consolato onorario in San Rafael (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in San Rafael (Argentina) è soppressa

Art. 2.

È istituito in San Rafael (Argentina) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Mendoza, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di San Rafael Melargüe.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A1308

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995.

96A1361

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica».

Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995.

96A1362

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante: «Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale».

Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante: «Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995.

96A1363

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C.19725.XVJ (806) del 22 gennaio 1996 l'esplosivo da mina denominato «Ligamita 1», che la società INTER E. M. intende importare dalla ditta Union Espanola De Explosivos S.a. (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0081-1.1D.

96A1316

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.20656.XV.J (868) del 22 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Normanna *Bis* calibro 90», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A1278

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17954.XV.J (853) del 22 gennaio 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Assieme testa FB 463 (rif. n. SR 0041)» che la Soc. Simmel-Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di S. Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0410-1.4D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20382.XV.J (862) del 22 gennaio 1996, il manufatto esplosivo denominato: «Spoletta meccanica a percussione per colpi d'artiglieria terrestre denominato FB 463 A1», conforme al disegno SR 0047, che la ditta Simmel difesa S.p.a. intende produrre nei propri stabilimenti di S. Giorgio su Legnano (Milano) o Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0400 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21622.XVJ (843) del 26 gennaio 1996 l'esplosivo denominato: «Tutagex 851» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0241-1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21624.XVJ (845) del 26 gennaio 1996 l'esplosivo denominato: «Tutagex 801» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0241-1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21625.XVJ (846) del 26 gennaio 1996 l'esplosivo denominato: «Tutagex 811» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0241-1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17329.XVJ (842) del 26 gennaio 1996, l'esplosivo denominato: «Tutagex 821» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0241-1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21623.XVJ (844) del 26 gennaio 1996 l'esplosivo denominato: «Tutagex 211» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0241-1.1D.

96A1279-96A1314-96A1315

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Abbazia di Montecassino - Monastero dei Padri benedettini, in Cassino

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Abbazia di Montecassino - Monastero dei Padri benedettini, con sede in Cassino, località Montecassino (Frosinone).

96A1280

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 febbraio 1996

Dollaro USA	1546,53
ECU	1963,78
Marco tedesco	1061,45
Franco francese	309,43
Lira sterlina	2379,80
Fiorino olandese	947,98
Franco belga	51,637
Peseta spagnola	12,606
Corona danese	274,67
Lira irlandese	2449,70
Dracma greca	6,469
Escudo portoghese	10,221
Dollaro canadese	1124,99
Yen giapponese	14,819
Franco svizzero	1303,99
Scellino austriaco	150,93
Corona norvegese	243,38
Corona svedese	231,27
Marco finlandese	343,67
Dollaro australiano	1174,59

96A1437

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 19/1996 del 22 gennaio 1996

Specialità: IMMUNOENDOZIG

Confezioni:

1 flacone di liofilizzato 250 u.i. + solvente 5 ml;

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 20 ml;

1 flacone di liofilizzato 2.500 u.i. + solvente 50 ml,

a base di immunoglobulina umana anti-varicella Zoster a molecola integra per uso endovenoso (virus inattivata).

Titolare A.I.C.: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., Castelvecchio Pascoli (Lucca), cod. fisc. 03350950634.

Officina di produzione: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., S. Antimo (Napoli).

N. A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato 250 u.i. + solvente 5 ml 029684014 (in base 10); 0W9W9G (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 20 ml 0296484026 (in base 10); 0W9W9U (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 2.500 u.i. + solvente 50 ml 029684038 (in base 10); 0W9WB6 (in base 32);

Classificazione: classe A (H);

Prezzi:

1 flac. liof. 250 u.i. + solv. 5 ml L. 190.900;

1 flac. liof. 1.000 u.i. + solv. 20 ml L. 721.800;

1 flac. liof. 2.500 u.i. + sol. 50 ml L. 1.580.700.

Classificazione internazionale: J06BB03

(Immunoglobulina anti-varicella/Zoster)

Estratto decreto n. 20/1996 del 22 gennaio 1996

Specialità: IMMUNOENDOCIG

Confezioni:

1 flacone di liofilizzato + solvente 10 ml;

1 flacone di liofilizzato + solvente 20 ml;

1 flacone di liofilizzato + solvente 50 ml,

a base di immunoglobulina anti-citomegalovirus a molecola integra per uso endovenoso (virus inattivata).

Titolare A.I.C.: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., Castelvecchio Pascoli (Lucca), cod. fisc. 03350950634.

Officina di produzione: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., S. Antimo (Napoli).

N. A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 10 ml, 028180014 (in base 10); 0UVZKG (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 2.000 u.i. + solvente 20 ml, 028180026 (in base 10); 0UVZKU (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 5.000 u.i. + solvente 50 ml, 028180038 (in base 10); 0UVZL6 (in base 32).

Classificazione: classe A (H).

Prezzi:

1 flac. liof. 1.000 u.i. + solv. 10 ml L. 217.100;

1 flac. liof. 2.000 u.i. + solv. 20 ml L. 422.000;

1 flac. liof. 5.000 u.i. + sol. 50 ml L. 1.031.000.

Classificazione internazionale: J06BB09.

(Immunoglobulina citomegalovirica).

Estratto decreto n. 21/1996 del 22 gennaio 1996

Specialità: UMAN-CIG

Confezioni:

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 10 ml;

1 flacone di liofilizzato 2.000 u.i. + solvente 20 ml;

1 flacone di liofilizzato 5 000 u.i. + solvente 50 ml,

a base di immunoglobulina anti-citomegalovirus a molecola integra per uso endovenoso (virus inattivata).

Titolare A.I.C.: Farma-Biagini S.p.a., Castelvecchio Pascoli (Lucca), cod. fisc. 00883180465.

Officina di produzione: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S p.a., S. Antimo (Napoli).

N. A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato 1 000 u.i. + solvente 10 ml, 026173031 (in base 10); 0SYRM7 (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 2.000 u.i. + solvente 20 ml, 026173043 (in base 10); 0SYRMM (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 5 000 u.i. + solvente 50 ml, 026173056 (in base 10), 0SYRNO (in base 32).

Classificazione: classe A (H).

Prezzi:

1 flac. liof. 1.000 u i + solv. 10 ml L. 217.100;

1 flac. liof. 2 000 u.i. + solv. 20 ml L. 422.000;

1 flac. liof. 5.000 u.i. + sol. 50 ml L. 1.031.000.

Classificazione internazionale: J06BB09.

(Immunoglobulina citomegalovirica).

Estratto decreto n. 22/1996 del 22 gennaio 1996

Specialità: HAIMAZIG ENDOVENA

Confezioni

1 flacone di liofilizzato 250 u.i. + solvente 5 ml;

1 flacone di liofilizzato 1.000 u i. + solvente 20 ml;

1 flacone di liofilizzato 2.500 u.i. + solvente 50 ml,

a base di immunoglobulina umana anti-varicella Zoster a molecola integra per uso endovenoso (virus inattivata).

Titolare A.I.C.: Aima derivati S.p.a., Castelvecchio Pascoli (Lucca), cod fisc. 00883190464.

Officina di produzione: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p a., S. Antimo (Napoli).

N. A I C.:

1 flacone di liofilizzato 250 u.i. + solvente 5 ml, 027424011 (in base 10); 0U4X8C (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 20 ml, 027424023 (in base 10); 0U4X8R (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 2.500 u i. + solvente 50 ml, 027424035 (in base 10); 0U4X93 (in base 32).

Classificazione. classe A (H).

Prezzi:

1 flac liof. 250 u i. + solv. 5 ml L. 190.900;

1 flac. liof. 1 000 u i. + solv. 20 ml L. 721 800;

1 flac. liof. 2.500 u.i. + sol. 50 ml L. 1 580.700.

Classificazione internazionale: J06BB03.

(Immunoglobulina anti-varicella/Zoster).

Estratto decreto n. 23/1996 del 22 gennaio 1996

Specialità. IMMUNOGLOBULINA CMV SCLAVO

Confezioni:

1 flacone di liofilizzato 1.000 u i. + solvente 10 ml;

1 flacone di liofilizzato 2 000 u i. + solvente 20 ml;

1 flacone di liofilizzato 5.000 u.i. + solvente 50 ml,

a base di immunoglobulina anti-citomegalovirus a molecola integra per uso endovenoso (virus inattivata).

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a. - Via Fiorentina, 1 - Siena, cod. fisc. 00048700520.

Officina di produzione. Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S p.a., S. Antimo (Napoli).

N. A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 10 ml, 028822017 (in base 10); 0VHLJ1 (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 2.000 u.i. + solvente 20 ml, 028822029 (in base 10); 0VHLJF (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 5.000 u.i. + solvente 50 ml, 028822031 (in base 10); 0VHLJH (in base 32).

Classificazione: classe A (H).

Prezzi:

1 flac. liof. 1.000 u i. + solv. 10 ml L. 217.100;

1 flac. liof. 2.000 u.i. + solv. 20 ml L. 422.000;

1 flac. liof. 5 000 u.i. + sol. 50 ml L. 1.031.000.

Classificazione internazionale: J06BB09.

(Immunoglobulina citomegalovirica).

Estratto decreto n. 24/1996 del 22 gennaio 1996

Specialità: UMAN-VZIG ENDOVENA

Confezioni:

1 flacone di liofilizzato 250 u.i. + solvente 5 ml;

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 20 ml;

1 flacone di liofilizzato 2.500 u.i. + solvente 50 ml,

a base di immunoglobulina umana anti-varicella Zoster a molecola integra per uso endovenoso (virus inattivata).

Titolare A.I.C.: Farma-Biagini S.p.a., Castelvecchio Pascoli (Lucca), cod. fisc. 00883180465.

Officina di produzione: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p a., S. Antimo (Napoli).

N. A.I.C.:

1 flacone di liofilizzato 250 u i. + solvente 5 ml, 027140019 (in base 10); 0TW7XM (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 20 ml, 027140021 (in base 10); 0TW7XP (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 2.500 u.i. + solvente 50 ml, 027140033 (in base 10); 0TW7Y1 (in base 32).

Classificazione: classe A (H).

Prezzi:

1 flac. liof. 250 u.i. + solv. 5 ml L. 190.900;

1 flac. liof. 1.000 u.i. + solv. 20 ml L. 721.800;

1 flac. liof. 2.500 u.i. + sol. 50 ml L. 1.580.700.

Classificazione internazionale: J06BB03.

(Immunoglobulina anti-varicella/Zoster).

Estratto decreto n. 25/1996 del 22 gennaio 1996

Specialità: HAIMACIG ENDOVENA

Confezioni:

1 flacone di liofilizzato 1.000 u.i. + solvente 10 ml;

1 flacone di liofilizzato 2.000 u.i. + solvente 20 ml;

1 flacone di liofilizzato 5.000 u.i. + solvente 50 ml,

a base di immunoglobulina anti-citomegalovirus a molecola integra per uso endovenoso (virus inattivata).

Titolare A.I.C.: Aima derivati S.p.a., Castelvecchio Pascoli (Lucca), cod. fisc. 00883190464.

Officina di produzione: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., S. Antimo (Napoli).

N A.I C.:

1 flacone di liofilizzato 1 000 u i + solvente 10 ml, 028179012 (in base 10), 0UVYL4 (in base 32):

1 flacone di liofilizzato 2 000 u i + solvente 20 ml, 028179024 (in base 10), 0UVYLJ (in base 32);

1 flacone di liofilizzato 5.000 u i. + solvente 50 ml, 028179036 (in base 10); 0UVYLW (in base 32)

Classificazione: classe A (H).

Prezzi

1 flac liof. 1 000 u i. + solv. 10 ml L. 217.100,

1 flac liof. 2.000 u i. + solv. 20 ml L. 422 000,

1 flac liof 5 000 u i + sol. 50 ml L. 1 031.000

Classificazione internazionale: J06BB09

(Immunoglobulina citomegalovirica).

Estratto decreto n 28/1996 del 29 gennaio 1996

Specialità· CARDIRENE 160

Titolare A I C.: Synthèlabo S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

Prodotto e confezionato: Laboratoires Synthèlabo France - Rue Marèchal Juit - zone industrielle d'Amilly 45203 Montargis - Francia.

Controllato da:

Laboratoires Synthèlabo France - Rue Marèchal Juin - zone industrielle d'Amilly - 45203 Montargis - Francia;

Synthèlabo S.p a. - Officina comune di Limito, via Rivoltana, 35, Limito (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

30 bustine di polvere solubile per uso orale,

A I C. n. 028717015 (in base 10); 0VDCYR (in base 32);

classe A, prezzo L. 5 100 (ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490)

Composizione ogni bustina da 327,4 mg contiene·

principio attivo. 288 mg di acido acetilsalicilico di D,L-lisina (corrispondenti a 160 mg di acido acetilsalicilico);

eccipienti: glicina, aroma di mandarino (composizione· olio essenziale di mandarino, succo di agrumi, lattosio), glicirizzinato di ammonio (Nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche quelle riportate negli stampati di cui all'art 2.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

96A1366

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione alla Lega italiana protezione uccelli - L.I.P.U. in Parma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1996 la Lega italiana protezione uccelli - L.I P.U., con sede in Parma, vicolo S Tiburzio n. 5/A, è stata autorizzata ad acquistare un fondo rustico costituito da due corpi separati per una superficie complessiva di ha 6 41 90 iscritto nel catasto terreni del comune di Torrile (Parma) alla partita 253 al prezzo di L. 150 000 000.

96A1282

Criteri per la concessione dei contributi per le materie di competenza della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n 2-*bis* del 9 febbraio 1996, sono stati pubblicati i decreti ministeriali numeri 4436, 4438, 4439, 4441 e 4443 del 6 febbraio 1996, con i quali, ai sensi dell'art 12 della legge n 241/1990, sono stati determinati i criteri per la concessione dei contributi per le materie di competenza della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

96A1273

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Imola

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1996, n. TC/202, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato ex alveo della superficie di mq 416, contraddistinto in catasto del comune di Imola (Bologna) al foglio 230, particella 2307, ed indicato nel verbale di ricognizione con allegata planimetria rilasciati il 9 maggio 1995, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del predetto decreto.

96A1277

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1996 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla S.a s Magazzini generali di Cesena, con sede in via F lli Cairoli, 35, Cesena, è stata revocata per cessazione attività.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1996 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla S a.s. Magazzini generali doganali Del Monte, con sede in viale Bologna, 201, Forlì, è stata revocata per cessazione attività.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1996 la S r l. Franseco, con sede in Anagni (Frosinone), località Cotoverio, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito.

96A1364

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina dei componenti la commissione per l'accertamento della regolare realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente con visto senza impegno n. 58, esercizio 1996, del 2 febbraio 1996, sono nominati i componenti della commissione per l'accertamento della regolare realizzazione degli interventi annessi a contributo ex art 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

96A1317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Nuova S Isidoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Furtei (Cagliari), costituita per rogito Ghiagheddu in data 20 gennaio 1978, rep. 240264, reg. soc. 8344 - tribunale Cagliari - BUSC n. 2756/157490,

società cooperativa «Unione pastori di Gonnostramatza» a responsabilità limitata, con sede in Gonnostramatza (Oristano), costituita per rogito Contu in data 23 luglio 1962, rep. 36603, reg. soc. 937 - tribunale Oristano - BUSC n 57/79588;

società cooperativa agricola «Su Caiddu del Sarrabus - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Muravera (Cagliari), costituita per rogito Cherchi in data 27 gennaio 1979, rep. 42455, reg soc. 8804 - tribunale Cagliari - BUSC n. 2852/168840;

società cooperativa agricola «Allevatori Santo Antioco Calasetta società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sant'Antioco (Cagliari), costituita per rogito Quinto Bassi in data 24 luglio 1986, rep 33991, reg soc. 16180 - tribunale Cagliari - BUSC n. 3496/222938;

società cooperativa agricola «Braccianti agricoli sangavinesi soc. coop a r l.» con sede in San Gavino Monreale (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 26 maggio 1988, rep 34258 reg soc. 19178 - tribunale Cagliari - BUSC n. 3673/236576;

società cooperativa agricola «Cooperativa CAPA - Società cooperativa a r.l.» (già «Cooperativa Su Pranu» società cooperativa a r.l.) con sede in Ussana (Cagliari) costituita per rogito Giua Marassi in data 2 maggio 1985, rep. 32945, reg. soc. 14459 - tribunale Cagliari - BUSC n. 3314.

Con decreti ministeriali 9 febbraio 1996 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

società cooperativa edilizia Marte - S.r l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 20 aprile 1982, rep. 16554, reg. soc. 2121 - tribunale Matera - BUSC n. 1128/192041;

società cooperativa «Dicom - Soc. coop a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 2 ottobre 1981, rep. 915, reg soc 1959 - tribunale Matera - BUSC n. 1016/186738;

società cooperativa «Cooperativa edilizia Fiamme Gialle 82 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Vitelli in data 26 ottobre 1982, rep. 74033, reg. soc. 2204 - tribunale Matera - BUSC n. 1143/194096,

società cooperativa edilizia «1° Maggio Abriola - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata per quote» con sede in Abriola (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 23 marzo 1977, rep. 3243, reg. soc. 1375 - tribunale Potenza - BUSC n. 1025/152170,

società cooperativa edilizia «Pretoriana» soc. coop. edilizia a responsabilità limitata con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 2 aprile 1964, rep. 29194/4038, reg soc 684 - tribunale Potenza - BUSC n. 298/86145,

società cooperativa edilizia «Edil Palibass» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza) costituita per rogito Falciola in data 23 settembre 1978, rep. 33257, reg. soc. 747 - tribunale Melfi - BUSC n 1231/170895;

società cooperativa edilizia «Campo di Fiori» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Melfi (Potenza) costituita per rogito Dorsa in data 27 novembre 1972, rep. 17383-11433, reg. soc 488 - tribunale Melfi - BUSC n 804/124025;

società cooperativa edilizia «La casa del sole a r.l.» con sede in Forenza (Potenza) costituita per rogito Zotta in data 3 febbraio 1977, rep. 1649, reg. soc. 624 - tribunale Melfi - BUSC n. 1014/151395;

società cooperativa edilizia «S. Benedetto - S.r.l.» con sede in Potenza costituita per rogito Giuliani in data 24 marzo 1972, rep. 28826, reg. soc. 996 - tribunale Potenza - BUSC n. 734/119876;

società cooperativa edilizia «Società cooparativa edilizia a r.l. - Futura 87» con sede in Potenza costituita per rogito Zotta in data 15 ottobre 1987, rep. 18561, reg soc. 3906 - tribunale Potenza - BUSC n. 2066/231737;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Orazio Flacco - S.r.l.» con sede in Venosa (Potenza) costituita per rogito Giuliani in data 21 aprile 1969, rep. 17889, reg. soc. 436 - tribunale Melfi - BUSC n 630/108296,

società cooperativa edilizia «Primavera» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata con sede in Melfi (Potenza) costituita per rogito Dorsa in data 9 maggio 1969, rep 13967-9705, reg. soc. 437 - tribunale Melfi - BUSC n. 631/108297;

società cooperativa edilizia «I Risveglio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Melfi (Potenza) costituita per rogito Dorsa in data 29 maggio 1975, rep. 19401-12589 reg. soc. 547 - tribunale Melfi - BUSC n. 907/139115;

società cooperativa edilizia «Autisti» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata con sede in Potenza costituita per rogito Polosa in data 4 maggio 1964, rep. 29517/4059, reg. soc. 690 - tribunale Potenza - BUSC n. 176/87145;

società cooperativa edilizia «AZ 20 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Potenza per rogito Bianca Perri Pedio in data 6 novembre 1978, rep. 16684, reg. soc. 1534 - tribunale Potenza - BUSC n. 1179;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Orazio a responsabilità limitata» con sede in Potenza costituita per rogito Madeo in data 13 novembre 1966, rep 11972, reg soc. 770 - tribunale Potenza - BUSC n. 480/98300,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Casabella - S r.l » con sede in Rionero in Vulture (Potenza) costituita per rogito Giuliani in data 18 maggio 1978, rep. 45794, reg. soc 715 - tribunale Melfi - BUSC n 1198/167/157,

società cooperativa edilizia «L'Armonia» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata con sede in Melfi (Potenza) costituita per rogito Catarinella in data 14 giugno 1969, rep. 19100/10951, reg. soc. 447 - tribunale Melfi - BUSC n. 771/121798;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Villa Primavera a responsabilità limitata» con sede in Rionero in Vulture (Potenza) costituita per rogito Catello Tribuzio in data 1° settembre 1976, rep 422, reg. soc. 596 - tribunale Melfi - BUSC n. 976/148000;

società cooperativa edilizia «Parco Verde di Sangemini a r.l.» con sede in Roma costituita per rogito Golia in data 20 gennaio 1988, rep. 31227, reg. soc. 2748/88 - tribunale Roma - BUSC n. 30520;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Orfani ardeatini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Intersimone in data 22 gennaio 1968, rep. 70984 reg. soc. 533/68 - tribunale Roma - BUSC n. 18965;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Alfa a responsabilità limitata» con sede in Rieti costituita per rogito Divita in data 28 giugno 1979, rep. 3127, reg. soc. 1414 - tribunale Rieti - BUSC n. 560/170467;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Verbania a responsabilità limitata» con sede in Sabaudia (Latina) costituita per rogito Falessi in data 16 ottobre 1979, rep. 1309, reg. soc. 6127 - tribunale Latina - BUSC n. 1756/171076;

società cooperativa edilizia «Garofano verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Scauri di Minturno (Latina) costituita per rogito La Gioia in data 9 ottobre 1986, rep. 7979, reg. soc. 11997 - tribunale Latina - BUSC n. 2550/224071;

società cooperativa edilizia «Greca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Manara in data 22 settembre 1988, rep 27719, reg. soc. 2605 - tribunale Roma - BUSC n 31389;

società cooperativa edilizia «La Medusa a r l.» con sede in Roma costituita per rogito Gallelli in data 12 febbraio 1991, rep. 105516, reg. soc. 5888/91 - tribunale Roma - BUSC n. 32804;

società cooperativa edilizia «New Home 3000 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Manara in data 8 aprile 1986, rep. 13430, reg. soc. 7906/86 - tribunale Roma - BUSC n. 29577/222025;

società cooperativa edilizia «Giada 86» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Manara in data 6 agosto 1986, rep 15060, reg. soc. 7897/86 - tribunale Roma - BUSC n. 29974/227917,

società cooperativa edilizia «Minerva - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Manara in data 22 settembre 1988, rep. 27722, reg. soc. 2606 - tribunale Roma - BUSC n. 31385;

società cooperativa edilizia «Acquario 87 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma costituita per rogito Manara in data 15 settembre 1987, rep. 21017, reg. soc. 9825/87 - tribunale Roma - BUSC n. 30292/230918;

società cooperativa edilizia «Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Grottaferrata (Roma) costituita per rogito Dragonetti in data 17 gennaio 1958, rep. 29062, reg. soc. 194 - tribunale Roma - BUSC n. 5199/59889.

96A1310-96A1311

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 febbraio 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 7 d'interesse relativa al trimestre 17 novembre 1995/16 febbraio 1996 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi, nella misura del 2,75%:

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito Italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S p a. - Banca popolare di Novara S.r l - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S p.a. - Credito romagnolo S.p a. - Banca Fideuram - Banca Popolare di Sondrio S.r l. - Credito artigianato S.p.a.

Si comunica inoltre che gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Ribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina Atia del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso Ribor di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a , le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso Libor per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 8, pagabile il 17 maggio 1996, resta fissato nella misura del 2,50%.

96A1320

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano degli arenili e approvazione dei piani attuativi del comune di Senigallia

Con deliberazione n. 310 del 12 dicembre 1995 il consiglio provinciale di Ancona ha deliberato:

1) di approvare la variante al P.P. degli arenili ed i relativi piani attuativi del comune di Senigallia, delibera C.C. n. 3 dell'11 gennaio 1994, C.C. n. 20 del 31 gennaio 1994, condizionatamente all'accoglimento da parte del comune delle modifiche espressamente indicate nell'allegato 2 parere del comitato provinciale per il territorio espresso con atto n. 88 del 25 ottobre 1995;

2) di approvare le osservazioni presentate durante il procedimento di adozione conformemente alle decisioni dell'amministrazione comunale ed elencate nella delibera C.C. n. 20 del 31 gennaio 1994 e C.C. n. 184 del 25 luglio 1994 e allegato «A» della medesima delibera;

3) di dichiarare non accoglibili nel procedimento istruttorio le osservazioni trasmesse direttamente alla provincia scaduto il termine legale per la loro presentazione e dopo i provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale.

96A1318

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza della signora Lavinia Larice, nata a Milano il 26 aprile 1970, residente a Milano, via Menotti Ciro n. 35, nipote del signor Marino Larisch, nato a Muggia (Trieste), il 28 maggio 1906, tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Larisch» del suo cognome, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n 114/91, con provvedimento n. 1.13/2-1094/95 del 7 febbraio 1996 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/944 del 2 novembre 1931 con il quale il cognome del sig. Marino Larisch, nato a Muggia (Trieste), il 28 maggio 1906, venne ridotto nella forma italiana di «Larice», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome della signora Lavinia Larice è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Larisch» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Milano è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

96A1319

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 gennaio 1996 recante: «Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della mineralogia e della petrografia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 30, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il direttore: MATARAZZO», leggasi: «Il direttore: «D'ADDONA».

96A1405

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 gennaio 1996 recante: «Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della fisica nucleare e subnucleare». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 30, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il direttore: MATARAZZO», leggasi: «Il direttore: «D'ADDONA».

96A1404

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 gennaio 1996 recante: «Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della nutrizione ed alimentazione animale e della biochimica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 30 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, della pag. 31, dove è scritto: «Il direttore: MATARAZZO», leggasi: «Il direttore: «D'ADDONA».

96A1407

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 gennaio 1996 recante: «Idoneità di riconoscimenti già fatti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della fisica, per la partecipazione a concorsi per ricercatore nella stessa area presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1996).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, dove è scritto: «Il direttore: MATARAZZO», leggasi: «Il direttore: «D'ADDONA».

96A1406

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G U.* n 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P Z S., Piazza Verdi, 10 - Roma

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 385.000
	- semestrale	L. 211 000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 72.500
	- semestrale	L. 50.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 216.000
	- semestrale	L. 120.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 72.000
	- semestrale	L. 49.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 215.500
	- semestrale	L. 118.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 742.000
	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189